

CAPITOLO V

LE ORIGINI DELLA POTENZA BARONALE IN SICILIA NELLA « HISTORIA » DI MICHELE DA PIAZZA

Certo sarebbero da approfondire ancora le strutture economico-sociali di questi venticinque anni, che ci siamo limitati ad esaminare, come ci eravamo prefissi, quasi esclusivamente sulla traccia delle indicazioni della nostra cronaca. Ma da quanto accennato siamo indotti già a ritenere che la situazione siciliana di questi anni era la più adatta a favorire, e non solo nei centri rurali, la atrofizzazione quasi completa di larghi strati sociali, e la netta preponderanza del baronaggio.

In questi anni infatti i baroni erano riusciti, grazie a frequenti usurpazioni e a sempre nuove e vistose concessioni regie, ad allargare sensibilmente la estensione dei loro feudi, casali, borghi. Essi, dice il nostro M., che « intra murorum ambitum civitatis et locorum stant penitus incrassati », e rifiutano « bella atque labores »¹, non ad altro aspiravano che ad allargare i già vasti domini². Pur di accrescere i loro feudi e le loro risorse questi baroni siciliani non disdegnavano di ricorrere all'astuzia come alla violenza, al tradimento come alle spudorate aggressioni, alle delazioni come al reclutamento di briganti a loro servizio e alle confische dall'apparenza più o meno legale contro le quali, in particolar modo, la Corona era impotente. E proprio queste confische si facevano sempre più frequenti, indice ormai di un costume che andava generalizzandosi fra i feudatari

¹ M.SP., I, c. 94, f. 162 (MRG., I, c. 94, p. 706).

² M.SP., II, c. 33, f. 208 (MRG., II, c. 37, p. 54); M.SP., II, c. 41, f. 211 (MRG., II, c. 45, p. 64).

dell'isola, i quali non potevano certo non approfittare di un sistema senza dubbio fra i più comodi per appropriarsi dei beni altrui.

Compresi ben presto, infatti, i larghi vantaggi derivanti da simili procedimenti, i baroni ricorrevano spesso a quelle denunce *per tradimento* atte a colpire su larga scala le persone e i beni degli avversari. In tal senso dobbiamo infatti interpretare i numerosi atti di confisca giunti fino a noi, nei quali, se viene ordinato l'immediato trasferimento al fisco dei beni del *traditore*, a godere di quel provvedimento era solo un privato a favore del quale la Corona, nello stesso atto di confisca, disponeva la devoluzione. I baroni, ora di una fazione ora di un'altra, ne erano quasi sempre i principali profittatori, sebbene non mancassero confische a favore di elementi di altre classi, cioè di quegli individui *fidati*, numerosi nelle corti signorili dell'isola, a cui i feudatari solevano rivolgersi per realizzare i loro colpi di mano. Così, per esempio, se nel 1338 parte dei beni confiscati a Federico d'Antiochia erano stati dati al duca Giovanni¹ e nel 1355 i feudi confiscati a Simone, Enrico e Federico Chiaromonte venivano concessi all'infante Federico, fratello di re Ludovico², nel 1360 i beni dei traditori di Aidone venivano concessi ad Enrico Rosso³, mentre i beni del milite Bartolomeo de Manuele, sempre nel 1360, al milite Giorgio de Manuele, suo parente⁴, e, nel 1358, quelli di Giovanni Cardino e Matteo Serafino a Guido Mangiavacca⁵. E sempre in quell'anno venivano confiscati i beni del milite Pietro de Parisio, di Berardo e Simone de la Bella e della Chiesa di S. Croce in Mineo, e assegnati ri-

¹ M.S.P., I, c. 22, f. 103 (M.S.P., I, c. 22, f. 164v.; M.R.G., c. 22, p. 556).

² G. LA MANTIA, *Su i frammenti di due registri originali degli anni 1353-55 di Lodovico d'Aragona re di Sicilia*, cit., pp. 515-16 (maggio 1355, VIII ind.): questo doc. trovai completo in R. GREGORIO, *Biblioth.*, cit., II, p. 523.

³ G. COSENTINO, *Codice diplomatico di Federico III d'Aragona re di Sicilia*, cit., pp. 507-508, doc. DCCLXIV (16 sett. 1360, XIV ind.).

⁴ *Ibid.*, p. 506, doc. DCCLXI (9 sett. 1360, XIV ind.): i beni confiscati erano costituiti da un mulino, una vigna, un giardino e una «taberna», tutti «in locj Castri veteranj».

⁵ *Ibid.*, p. 471, doc. DCXCIV (9 giugno 1358, XI ind.): i beni confiscati erano costituiti dal feudo Musarra, nel piano di Milazzo, fra le terre di Tripi, Novara e il casale di Furnari, e da una casa sita in Messina, contrada amalitana.

spettivamente a Niccolò de Spinis, ad Accurso de Stradella e a fra Alaimo de Catania, come nel 1339 parte dei beni confiscati al Ventimiglia erano stati assegnati a Riccardo Passaneto¹. Nel 1354 poi i beni di Federico de Frunzuto venivano concessi a Riccardo de Xiglio, quelli di Riccardo de Risgalla a Galvano Traversa, e quelli di Manfredi Billoctu a Filippo Guarichula, mentre Amoro de Santo Filippo si impossessava di quelli di tutti i traditori di Castrogiovanni, e Guido Ventimiglia otteneva, nel 1357, il casale Chissaro confiscato a Tommaso de Romano².

Enumerare tutti gli atti di confisca giunti fino a noi sarebbe impossibile e noioso³. Ma essi sono quanto mai utili a darci un'idea del processo di sfaldamento e di degenerazione di una

¹ *Ibid.*, p. 491, doc. DCCXXXVIII (14 ag. 1358, XI ind.), per i beni di Pietro de Parisio; p. 446, doc. DCXLVIII (13 apr. 1358, XI ind.), per quelli di Berardo e Simone de la Bella; p. 445, doc. DCXLV (13 apr. 1358, XI ind.), per quelli della Chiesa di S. Croce in Mineo.

Per quelli del Ventimiglia si veda M.S.P., I, c. 17, ff. 99-99v. (M.S.P., I, c. 17, f. 158v.; M.R.G., I, c. 17, p. 546).

² G. LA MANTIA, *Su i frammenti di due registri originali degli anni 1353-55 etc.*, cit., p. 513 (1 gen. 1354, VII ind.), per i beni di Federico de Frunzuto; p. 513 (1 gen. 1354, VII ind.), per i beni di Riccardo de Risgalla; p. 514 (26 febr. 1355, VIII ind.), per i beni di Manfredi Billoctu; p. 513 (1 gen. 1354, VII ind.), per i beni concessi ad Amoro de Santo Filippo.

Per il casale *Chissaro* concesso a Guido Ventimiglia si veda G. COSENTINO, *Codice diplomatico di Federico III d'Aragona, re di Sicilia*, cit., p. 369, doc. CCCXCI (5 giugno 1357, X ind.).

³ Ci limitiamo a dare alcune indicazioni: G. LA MANTIA, *Su i frammenti di due registri originali degli anni 1353-55 etc.*, cit., p. 513 (1 gen. 1354, VII ind.); G. COSENTINO, *Codice diplomatico di Federico III d'Aragona, re di Sicilia*, cit., pp. 97-98, doc. CXXIV (30-1-1356, IX ind.); pp. 98-99, doc. CXXV (30-1-1356, IX ind.); p. 308, doc. CCCXLIV (5-3-1357, X ind.); p. 334, doc. CCCXXXVIII (12-2-1357, X ind.); p. 341, doc. CCCXLVIII (6-3-1357, X ind.); p. 345, CCCCLI (8-3-1357); p. 348, CCCCLVI (11-3-1357); p. 364, CCCCLXXII (24-4-1357); p. 368, CCCCLXXXVIII (10-5-1357); pp. 384-85, DXVII (23-8-1357); p. 397, DXLVIII (19-9-1357); p. 401, DLV (30-9-1357); p. 407, DLXVIII (28-10-1357); pp. 407-408, DLXX (28-10-1357); p. 408, DLXXI (28-10-1357); p. 416, DXCIII (7-12-1357); p. 423, DCVI (31-12-1357); p. 424, DCVIII (2-1-1358); p. 426, DCXIII (4-1-1358); p. 432, DCXXXIII (1-2-1358); pp. 433-34, DCXXVI (8-2-1358); p. 446, DCXLVIII (13-4-1358); p. 450, DCLIII (1358); p. 458, DCLXIX (6-5-1358); p. 458, DCLXX (6-5-1358); p. 474, DCCII (5-7-1358); p. 486, DCCXXIV (4-8-1358); pp. 486-87, DCCXXV (4-8-1358); p. 489, DCCXXXII (9-8-1358); pp. 493-94, DCCXLII (24-8-1358); p. 496, DCCLVI (28-4-1359); pp. 500-501, DCCLII (5-9-1360); p. 508, DCCLXVI (16-9-1360); pp. 508-509, DCCLXVII (17-9-1360); pp. 511-12, DCCLXXIII (30-9-1360); p. 512, DCCLXXVI (1-10-1360); p. 526, DCCCI (4-11-1360).

società ormai corrotta nelle sue basi e superata nei tempi, e per spiegarci forse uno degli aspetti certo non secondario delle continue lotte, uno dei motivi di frequente attrito. M. invita spesso, nella *Historia*, i baroni a mettere da parte i personali interessi e a solidarizzare con la Monarchia, sola espressione, continua a ripetere, di un equilibrio nazionale¹, ma lo strato dei profittatori si andrà di mano in mano allargando fino ad amalgamare intorno a queste rivalità economiche larghe organizzazioni di accoliti con lo scopo, attraverso piccoli e grandi soprusi o attraverso sempre più frequenti azioni dirette, di ampliare i propri domini.

Dal Vespro in poi la storia del baronaggio siciliano può considerarsi una storia di violenze e di usurpazioni, e dalla morte del secondo Federico e fino alla venuta dei Martini questo fenomeno raggiungerà addirittura aspetti estremi, insostenibili, tali da coinvolgere tutto il paese nella miseria fatta maggiore dalle distruzioni della guerra civile. « Clama igitur, et ne cesses, o Rex inclite Siculorum — invoca con accorato e biblico linguaggio il povero M. — et quasi tuba exalta vocem tuam, et annuncia populo tuo scelera procerum tuorum »². Ma sono ormai inutili richiami, perché i fatti, numerosi, continuano a susseguirsi con lo stesso ritmo, diversi nei singoli episodi, uguali nel significato. Contro Troina, per esempio, si era accanita per parecchi giorni l'ira feroce di un gruppo di masnadieri « qui briganti appellabantur », i quali, « non contenti terram aliquam obtinere, nisi de eorum ditari spoliis, ignem in dicta terra diversis partibus imposuerunt, et ea universa, que poterant, prede exponebant »³. In Mazzara Federico Chiaromonte, penetrato a viva forza, si era abbandonato ad ogni sorta di violenza e ne aveva

¹ Cfr. M.SP., I, c. 100, f. 165v. (M.R.G., I, c. 102, p. 716); M.SP., I, c. 115, f. 180v. (M.R.G., I, c. 117, p. 757); M.SP., II, c. 14, f. 199 (M.R.G., II, c. 16, pp. 26-27).

Si considerino, per es., le parole che Blasco d'Alagona rivolge ai propri fedeli: M.SP., I, c. 54, f. 127 (M.SPP., I, c. 55, f. 204; M.R.G., I, c. 54, p. 620): « O viri nobiles et regii fideles, satis incognitum vobis non existit, quantis predacionibus et damnis, spiritu instigante diabolico, Regnum Sicilie est ad presens lacescitum et quasi totaliter exinanitum ».

² M.SP., II, senza numero di c., f. 206 (M.R.G., II, c. 32, p. 50). Cfr. pure M.SP., II, c. 20, ff. 201v.-202 (M.R.G., II, c. 23, p. 34).

³ M.SP., I, c. 41, f. 116v. (M.SPP., I, c. 42, f. 188; M.R.G., I, c. 41, p. 593).

annesso i domini¹; Simone Chiaromonte, per ingrandire ancora i suoi feudi, penetrava con furore in Caltagirone e la costringeva a sottomettersi². Nei pressi di Noto ancora un gruppo di Chiaromontani, « clam et more predonio » saccheggiavano le campagne, uccidevano Giovanni Landolina, che aveva tentato di impedire le razzie, e ne occupavano le terre³. I feudi del conte Tommaso Spadafora venivano strappati con violenza: Artale d'Alagona, con alcuni suoi fedeli sgherri, penetrava nel castello e si impossessava dei beni e delle terre⁴. E Vizzini, che era riuscita a resistere a ripetuti assalti, veniva concessa, con regolare diploma, dallo stesso re, a Manfredi d'Alagona⁵. Gli stessi beni delle Chiese non venivano risparmiati: l'arcivescovo di Girgenti supplicava il re « ut nonnulla bona temporalia dicte sue agrigentine ecclesie [...] indebite occupata » dai baroni, venissero restituiti⁶.

E si potrebbe continuare all'infinito, ma i singoli episodi, le particolari oppressioni e brutalità nulla aggiungerebbero al

¹ M.SP., I, c. 124, f. 186v. (M.R.G., I, c. 126, p. 773).

² M.SP., I, c. 67, ff. 140-140v. (M.R.G., I, c. 67, pp. 652-53).

³ M.SP., II, c. 27, ff. 205-205v. (M.R.G., II, c. 31, p. 48). Giovanni Landolina, come si ricava da un doc. del 28 luglio 1358 — G. COSENTINO, *Codice diplomatico di Federico III d'Aragona*, cit., p. 482, doc. DCCXVI — veniva ucciso da un tal Muchio de Bono, di Noto.

⁴ I. LA LUMIA, *Estratti di un processo per lite feudale del sec. XV concernenti gli ultimi anni del Regno di Federico e la minorità della regina Maria*, cit., pp. 130-31: testimonianza del « presbiter Johannes de Cultelli, civis Catanie »; pp. 131-32: testimonianza del « presbiter Nicolaus de geremia »; pp. 151-54 e pp. 183-85: testimonianza di Giovanni Carbone.

⁵ M.SP., II, c. 27, ff. 205-205v. (M.R.G., II, c. 30, pp. 47-48). Al diploma di concessione accenna R. STARRABBA, *Del dotario delle Regine di Sicilia, detto altrimenti Camera reginale*, in *Arch. Stor. Sic.*, II (1874), p. 403, nota 2, e L. LA ROCCA, *Le vicende di un comune della Sicilia nei rapporti della Corona dal sec. XI al XIX*, in *Arch. Stor. Sic. Or.*, III (1906), p. 207.

⁶ *Diplomata Siciliae regum ab anno 1288 ad annum 1389*, BIBL. COM. PAL., ms. Qq.G.4., ff. 150-151. E allo stesso modo, il 26 marzo 1338, VI ind. — come si ricava da un doc. dell'Archivio della Cattedrale di Palermo che ora leggiamo in E. LI GOTTI, *Volgare nostro sicolo*, cit., pp. 84-85, — « lu capitulu de la Ecclesia Maiuri di Palermu » si lamentava con Giovanni Chiaromonte, « ki nui tinissimu et pussidissimu in la predicta urbe de Palermu et sou territoriu » alcune « possessioni le quali sono et divinu essiri di rayuni de la predicta Ecclesia ».

A. INVEGES, *La Cartagine siciliana*, cit., libr. II, c. 6, paragr. 7, pp. 263-64, riporta un doc. del 26 marzo 1344, relativo ad alcune appropriazioni di terre e di un mulino della chiesa di Patti, ad opera di Sancio e Vinciguerra d'Aragona.

quadro fornitoci dalla *Descriptio feudorum sub Rege Federico* e dall'*Imperatum Adobamentum sub Rege Ludovico*, che ci presentano una Sicilia ormai quasi completamente soggetta all'arbitrio feudale. Più di venti signorie dipendevano infatti dalla *Camera reginale*, e altrettante dal duca Giovanni; diciannove feudi possedevano i Ventimiglia, undici i Palizzi, dieci Federico d'Antiochia e Blasco d'Alagona; Riccardo Passaneto, e i Lanza, e i Rosso, gli Sclafani, i Tagliavia, i Moncada, i Peralta, i Barresi, i Montecatenò, i Mohac, i Doria, i d'Aragona, i Landolina, gli Uberti, gli Spatafora, gli Abbate e tanti altri, erano padroni di vasti feudi; mentre i Chiaromonte tenevano la contea di Modica, considerata quasi regno nel regno¹. Nessuna meraviglia

¹ Oltre che dalla *Descriptio feudorum sub rege Federico*, e dall'*Imperatum adobamentum sub rege Ludovico*, in R. GREGORIO, *Biblioth., cit.*, II, pp. 464-70 e 470-77, notizie sui vari possedimenti feudali di questo periodo si possono ricavare da altre fonti. M., per es., fornisce, a tal proposito, indicazioni relative ad alcuni possedimenti feudali di *Francesco Ventimiglia*: M.SP., I, c. 5, f. 94 (M.SPP., I, c. 5, f. 150; M.R.G., I, c. 5, p. 532); M.SP., I, c. 9, f. 95v. (M.SPP., I, c. 9, f. 152v.; M.R.G., I, c. 9, pp. 536-37); ad alcuni possedimenti di *Scaloro degli Uberti*: M.SP., I, c. 47, f. 120 (M.SPP., I, c. 48, f. 193; M.R.G., I, c. 47, p. 602); ad alcuni possedimenti di *Simone Chiaromonte*: M.SP., I, c. 123, f. 185v. (M.R.G., I, c. 125, p. 771); ad alcuni della *Camera reginale*: M.SP., I, c. 56, f. 128v. (M.SPP., I, c. 57, ff. 206v.-207; M.R.G., I, c. 46, pp. 624-25). Egli indica poi vagamente i possedimenti del duca Giovanni — M.SP., I, c. 14, f. 98 (M.SPP., I, c. 14, ff. 156v.-157; M.R.G., I, c. 14, p. 543): « condito sollempn testamento per eum, in quo instituit heredem suum inclitum Johannem infantem fratrem suum, marchionem Randacii etc., cui iure institutionis predicte legavit eidem omnia loca que habebat in Sicilia et ducatum Athenarum » — che possiamo per intero ricavare dal testamento del duca Guglielmo che è giunto fino a noi: D. SCHIAVO, *Memorie per servire alla Storia Letteraria di Sicilia*, cit., II, parte VI, art. XXVI, pp. 412-16, che lo trascrive dai mss. raccolti da A. Amico ed esistenti nella Giarratana.

Naturalmente a questi possedimenti feudali fanno riferimento molti storici di Sicilia, quali i più volte ricordati Gregorio, Bianchini e Orlando. Utili indicazioni in F. SAN MARTINO DE SPUCCHES, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro origine ai nostri giorni* (1923). *Lavoro compilato su documenti ed atti ufficiali e legali*, Palermo, 1924-40. Uno studio approfondito dei famosi *Capibrevi* di G.L. Barberi, che si conservano ancora inediti nell'Archivio di Stato di Palermo — ne è stata pubblicata solo una parte: G. SILVESTRI, *I capibrevi di Giovan Luca Barberi*, in *Docc. Serv. Stor. Sic.*, Palermo, 1879, serie I, vol. IV: *I feudi del Val di Noto*; 1886, serie I, vol. VIII: *I feudi del Val di Demina*; 1888, serie I, vol. XIII: *I feudi del Val di Mazzara* — ci darebbe però una visione più completa della proprietà feudale dell'isola.

In un doc. del 9 febbraio 1375, XIII ind. — edit. dal GLÉNISSON, in *Rivista di Storia della Chiesa*, II (1948), pp. 247-48 — con cui Manfredi Chiaromonte ordinava agli ufficiali delle sue terre di pagare al cardinale du Manzel, legato pontificio, il sussidio dovuto alla Chiesa imposto per lo scioglimento dell'interdetto papale, sono

quindi se l'unica classe che contava era la baronale, riuscita, come abbiamo visto, a usurpare le prerogative proprie della Corona, di cui, capovolgendo la stessa natura del rapporto feudale, era diventata il più formidabile nemico.

Una classe quindi che diveniva tanto più potente quanto più la Monarchia era debole, e i cui componenti, chiamati da M. addirittura *semireguli*, vivevano come sovrani con corte propria e propri ufficiali. Essi infatti, « qui nunc Barones Siculi nuncupantur, semireguli facti sunt »¹, non si limitavano più a tenere sgherri e « affidatos vel recomandatos », pur vietati dalle costituzioni, ma stipendiavano regolari eserciti e trasformavano « i signorili castelli in munite fortezze »², consolidando così la loro potenza economica e giurisdizionale con i mezzi più adatti a un completo controllo militare della situazione.

La frammentarietà dei documenti non ci permette di fissare

elencati tutti i possedimenti del Chiaromonte. Per la estensione della Contea di Modica e i suoi confini si veda il documento — in A. INVEGES, *La Cartagine siciliana*, cit., libr. II, c. 6, paragr. 7, pp. 256-63 — col quale il 25 maggio 1343, II ind., il re Ludovico confermava a Manfredi Chiaromonte il possesso della detta contea.

¹ M.SP., II, c. 33, f. 208 (M.R.G., II, c. 37, p. 54). Lo stesso concetto è ripetuto più avanti — M.SP., II, c. 42, f. 212 (M.R.G., II, c. 46, p. 66) — « quod barones omnes siculi, qui semireguli hodie nuncupantur in Regno [...] ».

² I. LA LUMIA, *Storie Siciliane*, cit., II, p. 88.

Parecchie volte le *Costituzioni* avevano vietato ai baroni di tenere armati alle loro dipendenze; per es., il c. 113 di re Federico II — F. TESTA, *Capitula Regni Siciliae*, cit., I, p. 103 — « nunc autem praedictorum usus armorum per illicitam usurpationem ad tantam dissolutionem devenit, ut non solum praedicti comites, barones, milites et eorum filii et ballecti ipsa arma deferunt, sed personae viles et prouiores ad malum, puta bordonarii, coci, scutiferi de strilla, ragacii et servi praedictorum comitum, baronum, militum, arma deferunt, et cultellos feritorios, et enses, et buclerios continuo portare aliquatenus non formidant ». Cfr. pure il c. 1 di re Pietro II — *ibid.*, pp. 117-118 — in cui ci si riferisce più particolarmente ai *raccomandati* e *affidati*, armando i quali, si dice, « in civitatibus, terris et locis nostris multiformiter et multimode divisiones et scandala oriantur, et favore praedictorum nobilium dicti raccomandati et affidati vicinos eorum multipliciter aggravant et molestant ».

M., del resto, parla spesso di questi « raccomandati et affidati » stipendiati dai baroni: Blasco d'Alagona teneva in Catania — M.SP., I, c. 36, f. 111 (M.SPP., I, c. 36, f. 179; M.R.G., I, c. 36, p. 578) — un migliaio circa di questi armigeri fidati, e i Chiaromonte solevano tenere, alle loro dipendenze — M.SP., II, c. 27, f. 205 (M.R.G., II, c. 30, p. 47) — gente « non modica in armorum exercicio nimis experta ».

Per i castelli e le fortezze che, numerose, sorgono in questi anni, si veda G. DI MARZO, *Delle belle arti in Sicilia dai normanni sino alla fine del sec. XIV*, cit., I, libr. IV, pp. 347-48, e S. BOTTARI, *La cultura figurativa in Sicilia*, cit., pp. 25-26.

con precisione le tappe di questo processo che, delineatosi chiaramente fin dalla morte di re Federico II d'Aragona, modificherà ben presto, e a favore dei nobili, l'equilibrio militare dell'isola. Ma alcune concessioni strappate in questi anni, e con molta probabilità per la prima volta, di fortificazioni che erano sempre stati geloso monopolio della Corona¹, ci sembrano una eloquente conferma della lotta impegnata dalla classe baronale per impossessarsi di quelle opere di difesa che, sparse nei punti strategici dell'isola, consentivano un sicuro controllo del paese.

La reale portata della posta in gioco si scorge però nel continuo quanto vano sforzo della Monarchia di tentare, pur in momenti di estrema debolezza, lo smantellamento di quei fortificazioni che i nobili, senza autorizzazione regia, andavano costruendo con sempre maggiore frequenza in zone ritenute ancora, a buon diritto, di stretta pertinenza della Corona. Ne è prova un documento giunto fino a noi, del 12 giugno 1358, col quale se si comandava al vicecapitano e all'università di Piazza di demolire, e se necessario con la forza, il fortino *Pietra Jannella*, fatto erigere dal barone Federico de Branciforti, nelle vicinanze di quella città, si sottolineava di aver più volte, e inutilmente, ordinata la distruzione dei fortificazioni costruiti « de novo » in vicinanza delle città, terre e luoghi del regno². Questa ultima disposizione, che si ri-

¹ Le concessioni feudali venivano in genere accordate, come è noto, con alcune riserve, « mantenendosi alla regia curia il diritto di legna, nonché le miniere, saline, solazii ed antiche fortificazioni »: M. GAUDIOSO, *Per la storia del territorio di Lentini nel secondo Medioevo*, cit., p. 260.

² ARCH. STAT. PAL., *Protonotario del Regno*, II, f. 237.

Questo doc. ci sembra tanto più importante in quanto sappiamo con certezza che Piazza, in questo periodo, è città demaniale. Essa infatti compare appunto fra le città demaniali i cui conti dovevano essere esaminati, per ordine di Federico III — G. COSENTINO, *Codice diplomatico di Federico III d'Aragona, re di Sicilia*, cit., pp. 63-65, doc. LXXXVIII: 8 genn. 1356, IX ind. — dal milite Ruggero de Spinis, e come tale figura ancora in un altro doc. — *ibid.*, pp. 459-60, doc. DCLXXIII — dell'11 nov. 1358, XI ind., e in un altro — A. LI GOTTI, *Notizie su Convicino*, cit., p. 148, in nota — del 14 luglio 1367.

Il GAUDIOSO, *Per la storia del territorio di Lentini nel secondo Medioevo*, cit., p. 269, dice che il fortificio con torre era « uno dei più caratteristici esemplari dell'arte militare del secondo medioevo siciliano », e si sofferma a lungo — pp. 269-77 — sulla loro descrizione, riportando anche un disegno, la planimetria, e le caratteristiche tecnico-militari del fortificio esistente in *Chadra*, territorio di Lentini, del quale si conservano ancora alcuni ruderi.

chiama a precedenti ordini impartiti ai funzionari regi, e purtroppo non giunti fino a noi, inquadrà il documento in una prospettiva nuova. La protesta del re sembra infatti riferirsi a un fenomeno ben più vasto di quanto non appaia a prima vista, e che tradisce appunto la preoccupazione non già per le terre feudali, che sfuggivano ormai, e da tempo, all'effettivo controllo della Monarchia, ma per le terre demaniali, di stretta pertinenza regia. Le disposizioni, non molte in verità, fatte in tal senso, si riferiscono tutte, infatti — come quella, per esempio, accordata da re Pietro II nel 1337, ad Abbo IV Barresi¹ o quella di re Ludovico, nel 1351, ai frati della Magione di Palermo² o quell'altra di Federico III a Rainaldo di Gabriele, nel 1356³ — ad autorizzazioni di « fundare, edificare et construere » fortificazioni esclusivamente dentro le terre feudali e « pro salute et defensione » dei beni e delle persone « servientium, atque morantium et sistentem in pheudo predicto ». Il documento del 1358 tradisce invece una diversa preoccupazione della Monarchia, e rivela le intenzioni dei nobili: l'intenzione, in più punti già coronata da successo, di costruire fortificazioni in vicinanza delle città e tentare l'assalto ai demani regi⁴.

¹ G. MAJORANA, *Le cronache inedite di Filippo Caruso (Sicilia, seicento e tempi anteriori)*, in *Arch. Stor. Sic. Or.*, IX (1912), p. 201, riporta un passo di un doc. col quale re Pietro II, il 30 marzo 1337, VII ind., rendeva noto « quod supplicationem Abbi de Barresio militis familiaris », gli concedeva di « circumdare moenibus [...] casale suum dictum Militelli situm in valle Nothi ».

² A. MONGITORE, *Monumenta historica sacrae domus mansionis ss. Trinitatis militaris ordinis Theutonicorum urbis Panormi*, *ibid.*, 1721, pp. 98-99, riporta un doc. col quale re Ludovico, il 14 nov. 1351, V ind., riconosceva il diritto a questi frati di costruire « quoddam fortilitium sive castrum, ad expensas ordinis supradicti, in pheudo eiusdem ordinis, vocato Margana, sito et posito in insula nostre Sicilie, in valle scilicet Agrigenti, in loco quod dicitur Petra de Margana, pro defensione bonorum, animalium et rerum ejusdem ordinis existentium in pheudo prefato, ac fratrum ipsius ordinis et quorumcumque nostrorum fidelium illuc itinerarium protectione [...] ». Il doc. poi, come ha del resto osservato D. ORLANDO, *Il feudalesimo in Sicilia*, cit., pp. 113-115, fa comprendere che re Ludovico aveva accettato l'omaggio di quei frati nonostante il fortificio in parola fosse stato fabbricato senza l'indispensabile autorizzazione regia, e sembra voler puntualizzare che per quelle costruzioni i feudatari avevano l'obbligo di chiedere, preventivamente, l'autorizzazione al re.

³ G. COSENTINO, *Codice diplomatico di Federico III d'Aragona, Re di Sicilia*, cit., p. 227, doc. CCLXVII: re Federico III autorizzava Rainaldo de Gabriele ad erigere un fortificio nel suo feudo di S. Barbara a Monte Marzo, concessogli già da re Ludovico.

⁴ Una analoga preoccupazione ci sembra presente in un altro doc. del 27 ago-

*
**

Le preoccupazioni della Monarchia non erano, in verità, infondate. Il baronaggio aveva sempre esercitato un'azione erosiva delle terre demaniali contrastata dalla Monarchia che ne aveva costantemente ma faticosamente impedito ogni usurpazione. Ne è prova, per esempio, il capitolo 9 delle Costituzioni di Giacomo II, col quale si dichiarava solennemente l'inalienabilità delle terre demaniali¹, e più particolarmente le concessioni

sto 1357 — G. COSENTINO, *Codice diplomatico di Federico III, re di Sicilia*, cit., p. 388, doc. DXXVII — col quale il re affidava al capitano di Cammarata l'incarico di riparare e custodire il diruto fortilizio *Clabaka*, situato vicino alla detta terra, che facilmente poteva essere occupata dai nemici regi.

E non diversa preoccupazione animava la politica della regina Giovanna e di re Ludovico suo marito, ritornati in alcune zone dell'isola. I reali angioini, pur riconoscendo i meriti dei nobili siciliani, e specie dei Chiaromonte, che avevano agevolato il loro ritorno in Sicilia, si erano ben guardati dal concedere a questi baroni, che pur insistentemente la reclamavano, la custodia dei fortilizi, perché, come esplicitamente è detto in una lettera riservata del 15 gennaio 1359, XII ind., al nobile Marcono de Genova — G. TRAVALI, *I diplomi angioini dello Archivio di Stato di Palermo*, cit., pp. 111-113, doc. LIII — da quella custodia dipendeva « bona pars tutele honoris nostrj statusque tuj et aliorum fidelium nostrorum in dicta insola ».

Del resto lo stesso cronista, che dice spesso — per es.: M.SP., II, c. 7, f. 192v. (M.RG., II, c. 8, p. 10) — che il possesso delle città « sine castrum esset inutile », afferma categoricamente — M.SP., II, c. 57, f. 222 (M.RG., II, c. 61, p. 95) — che « guerra presens eos [cioè i baroni] castrj dominos et opulentos confecit ».

¹ F. TESTA, *Capitula Regni Siciliae*, cit., I, c. 9 di Giacomo, p. 9: « Circa donationes diligenti consideratione pensantes, quam regiae dignitati expediat, ac sit fructuosum et utile, absque fidelium nostrorum gravamine, curiae nostrae demania alienari aliquatenus non debere, praesentis provisionis edicto mandamus, et tam nos quam haeredes et successores nostros ab ipsorum demaniorum denotatione volumus abstinere. Nam quanto ipsa demania servabuntur, ipsorum concessione prohibita, tanto proventus fisci nostri uberiores fieri poterunt. Et per copiam et ubertatem ipsorum, qualibet extorsione sopita, status pacificus, et conservatio nostrorum fidelium refloreat ».

Non è nostra intenzione affrontare qui la complessa questione dei demani; desideriamo però accennare al fatto che, nel sec. XIV, si avevano ancora idee confuse sui demani, il cui significato non era stato fissato dal diritto pubblico. Ma sentiamo cosa dice A. D'ISERNIA, *Commentaria in usus feudorum*, Napoli, 1477, p. 270, il quale pone prima la questione della liceità o meno di alienare i demani: « ex his oritur quaestio, an rex vel imperator possit donare demanium regni, vel imperii, et an homines demanii possint donari? quia antiqui periti regni Siciliae dicunt quod non, quod sint deputata ad vivere regium, ut non extendant manus suas ad iniquitatem, auferendo bona subjectorum ». L'Isernia stesso, però, non sa con precisione, che cosa si dovesse intendere per demanio, e probabilmente perché mancavano leggi che ne fissassero gli elementi costitutivi. « Sed quae sunt demania in Regno Siciliae? — si chiedeva infatti, op. cit., p. 271 — dicunt, antiqui nostri, quod civi-

fatte a tal riguardo da Federico II, che iniziavano quella lunga inevitabile serie di infeudazioni e usurpazioni che dovevano assumere aspetti preoccupanti dopo la morte di quel sovrano¹. È infatti significativo che parecchi luoghi non indicati nella *Descriptio feudorum sub Rege Federico*, appaiano già infeudati nell'*Imperatum Adobamentum sub Rege Ludovico*², e che M. parli spesso di continue spoliazioni a danno delle terre demaniali³.

I richiami in tal senso di Federico III, il quale si era proposto più volte, ma invano, di reintegrare il demanio delle terre usurpate⁴, e i particolari inviti ad alcuni baroni di affrettarsi

tates, castra et bona alia, ut dohanae, gabellae, regalia retenta per antiquos reges in potestate et dominio suo, non donata et concessa aliis, dicuntur demania: et si sic steterunt per triginta annos, sortiuntur hanc conditionem, ut sint de demanio ».

¹ Si vedano, per es., in R. GREGORIO, *Biblioth.*, cit., II, pp. 536-38 e 542, i diplomi con cui venivano, da questo sovrano, concessi, alla *Camera reginale*, alcuni centri demaniali, di qualcuno dei quali si ha notizia anche in M.SP., I, c. 56, f. 128v. (M.SPP., I, c. 57, ff. 206v.-207; M.RG., I, c. 56, p. 624). Cfr. pure, per altre concessioni fatte da Federico II, R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia*, cit., libr. IV, c. 4, pp. 320-21. Alla scarsa energia di questi sovrani aragonesi nella difesa dei demani accenna R. MOSCATTI, *Per una storia della Sicilia nell'età dei Martini*, cit., p. 72 e L. LA ROCCA, *La vicende di un comune di Sicilia nei rapporti della corona dal sec. XI al XIX*, cit., p. 169.

² R. GREGORIO, *Biblioth.*, cit., II, pp. 464-70 e 470-77.

³ Cfr., per es.: M.SP., I, c. 41, f. 117 (M.SPP., I, c. 42, f. 188v.; M.RG., I, c. 41, p. 594); M.SP., I, c. 79, ff. 148-148v. (M.RG., I, c. 79, pp. 670-71); M.SP., I, c. 115, ff. 180-180v. (M.RG., I, c. 117, pp. 756-57); M.SP., II, c. 15, ff. 199v.-200 (M.RG., II, c. 17, pp. 27-29); M.SP., II, c. 37, f. 209v. (M.RG., II, c. 41, p. 59); e *passim*.

⁴ Per es., il 20 aprile 1356, IX ind., re Federico, in una lettera ai messinesi — G. COSENTINO, *Codice diplomatico di Federico III d'Aragona, re di Sicilia*, cit., pp. 194-96, doc. CCXXII — si lamentava che alcuni nobili, « non contenti proprijs comitatibus et baronijs ac dignitatibus gubernacione et tenuta civitatum et locorum multorum nostri demanii cum amplissima iurisdictione et perceptione redditum et proventum eorumdem », erano mossi dalla cupidigia di ingrandire continuamente i loro possessi. E, ancora il 6 luglio 1374, XIII ind., lo stesso sovrano decideva di convocare in Castrogiovanni tutti i principali baroni dell'isola ai quali dichiarava esplicitamente che la sua principale preoccupazione era, appunto, quella di recuperare le terre demaniali usurpate — R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia*, cit., libr. V, c. 1, p. 375, nota 2 e F. GIUNTA, *Aragonesi e catalani nel Mediterraneo*, cit., p. 96 — e tale volontà ribadiva un mese dopo, l'11 settembre 1374 — R. GREGORIO, op. cit., p. 375, nota 3 — « [...] reliquas civitates et terras nostri demanii per quoscumque detentas ad potestatem nostram et reginam, vestro et reliquorum nostrorum procerum tam hic praesentium quam absentium [...] reducere, et subjectis nostris quae jure sunt, mediante justitia, concedere, ut quae regis sunt rex habeat, et quae sunt alterius alteri tradat ».

alla restituzione¹, confermano poi l'intenzione baronale di strappare alla Monarchia il controllo delle terre demaniali. Anzi la speranza di Federico III di neutralizzare la metodica opposizione del baronaggio alla incoronazione dell'unica figlia con la revoca, nel suo testamento, della clausola che annullava le concessioni demaniali ai feudatari², tradisce appunto la debolezza della Monarchia, ma soprattutto l'orientamento politico di questa classe decisa ormai ad esautorare ovunque l'autorità regia, e a impossessarsi delle principali città dell'isola. Proprio in questi anni infatti alcuni baroni, che già si erano trasferiti nelle principali città dove possedevano consistenti immobili e dove avevano acquistato larghe clientele, iniziavano quel tentativo di inserimento nella vita cittadina che li avrebbe ben presto messi in condizione di controllare più largamente la cosa pubblica³.

Certo non è sempre facile stabilire con precisione « dove cominci e finisca l'opera autonoma delle città e dove quella dei feudatari » in esse residenti⁴, e lo stesso M., che pure riferisce numerosi episodi relativi al netto prevalere, nei centri più importanti, di alcune casate baronali, non ci dà elementi sufficienti

¹ Per es.: ai Chiaromonte, nel 1373: R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia*, cit., libr. V, c. 1, p. 375, nota 2; a Giaimo d'Alagona, nel 1374; G. COSENTINO, *Le nozze del re Federico III con la principessa Antonia del Balzo*, Palermo, 1895, doc. XI; a Guglielmo Peralta: F. GIUNTA, *Aragonesi e catalani nel Mediterraneo*, cit., p. 97, nota 123; a Giovanni Ventimiglia, nel 1374: F. GIUNTA, op. cit., p. 97, nota 124; etc.

² D. SCHIAVO, *Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia*, cit., I, parte II, art. V, pp. 4-7.

³ R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia*, cit., libr. IV, c. 3, pp. 317-18, fornisce un elenco delle famiglie nobili residenti, in questo periodo, nelle maggiori città dell'isola.

⁴ I Chiaromonte, per es., possedevano in Palermo un grandioso palazzo, lo Steri, la cui costruzione era stata iniziata, nel 1307, da Manfredi il Vecchio: cfr. S. MORSO, *Descrizione di Palermo antica*, cit., p. 261; G. PITRÈ, *Del palazzo Chiaromonte in Palermo e di un carcere del S. Ufficio in esso recentemente scoperto*, in *Sicilia illustrata*, IX (1911), pp. 9-11; S. BOTTARI, *La cultura figurativa in Sicilia*, cit., p. 182-85. E così gli Sclafani, i quali anche essi, in questo periodo, facevano costruire un loro palazzo in Palermo: A. SALINAS, *Di una scultura di Bonajuto Pisano nel prospetto del Palazzo Sclafani a Palermo*, in *Arch. Stor. Sic.*, n.s., IX (1884), pp. 439-41.

⁴ M. GAUDIOSO, *Natura giuridica delle autonomie cittadine nel "Regnum Siciliae"*, cit., p. 67.

per una simile puntualizzazione, come non mette, ci sembra, nel dovuto rilievo, la chiara volontà dei nobili di servirsi delle città per capovolgere, a loro esclusivo favore, la situazione dell'isola. Questo infatti è, senza dubbio, l'aspetto più importante del processo storico di questi anni in cui le città diventano lo strumento principale del lento processo di disintegrazione della Sicilia che si manifesta nella vita economica con « l'avvilimento della classe commerciale e produttrice » dei centri cittadini e la soggezione alla classe feudale¹, e in quella politica con l'allentamento dei vincoli di dipendenza dalla Monarchia, la perdita di efficacia dei vari privilegi, il progressivo indebolimento della autonomia amministrativa, l'inserimento nella organizzazione baronale e lo svuotamento del potere dello Stato. Spostando appunto il fulcro del loro potere nei centri più importanti dell'isola, i baroni siciliani, che avevano senza dubbio capito l'importanza che, nei rapporti con l'autorità centrale, poteva avere il controllo delle città e delle classi cittadine, miravano chiaramente a minare le ultime basi della potenza regia, a colpire la Monarchia proprio nel patrimonio demaniale su cui era principalmente fondata l'autorità sovrana.

Mutava quindi radicalmente la situazione che aveva ispirato e caratterizzato il Vespro. Allora la adesione nobiliare aveva significato, è vero, il netto sopravvento dei baroni sulle classi piccolo-feudali e più propriamente su quelle borghesi manifestatesi nella *Communitas*; la deviazione di quel moto dall'originario significato *repubblicano* e *comunale*; la continuazione della organizzazione feudale solo superficialmente intaccata da una borghesia ancora debole e soprattutto incapace di organiche alleanze con i *milites*, troppo speranzosi, del resto, di far lega col grande baronaggio; la rottura degli instabili accordi fra Messina e Palermo; il definitivo prevalere del particolarismo locale².

¹ P. PIERI, *La storia di Messina nello sviluppo della sua vita comunale*, cit., p. 138.

² Sul carattere repubblicano comunale del Vespro al suo manifestarsi e sugli atteggiamenti della nobiltà di fronte ad esso, si veda M. AMARI, *La guerra del Vespro Siciliano*, cit., I, pp. 257-267; G. LA MANTIA, *Codice diplomatico dei re aragonesi di Sicilia*, cit., pp. 3-4; C. MINIERI RICCIO, *Memorie della guerra di Sicilia negli anni 1282-84 tratte dai registri angioini nell'Archivio di Napoli*, in *Arch. Stor.*

Ma aveva significato soprattutto la abilità e la volontà di quella classe a convogliare nella tradizione monarchica, pur attraverso una linea politica tortuosa e facilmente riconducibile a fini particolaristici, tutte quelle sparse energie, mal amalgamate da ambigue e labili confederazioni incapaci a darsi un governo centrale¹, e trasformarle in forze vitali, decise a fronteggiare i ripetuti assalti nemici.

Ora invece, a distanza di quasi mezzo secolo, grazie al progressivo indebolimento di una Sicilia logorata da una guerra di cui non si intravedeva la fine e tagliata fuori dal Mezzogiorno peninsulare, suo naturale alleato, quelle stesse classi nobiliari, « non più a servizio d'un interesse nazionale, ma elemento perturbatore, sopraffattore e disgregatore », rompevano l'equilibrio abilmente e faticosamente ricostruito e con esso l'unità delle forze isolate contro l'angioino².

Triste realtà congenita alla stessa natura delle cose, retaggio dell'amputazione del Vespro che Croce definisce « principio di molte sciagure e di nessuna grandezza »³, e fonte a sua volta dell'ulteriore sviluppo della storia di Sicilia.

★
★

La dissoluzione economico-sociale e politica dell'isola era connessa quindi allo sviluppo di un baronaggio insofferente e ribelle, deciso a spezzare ormai definitivamente le maglie di un sistema che lo aveva tenuto compresso e a impadronirsi del

Prov. Nap., I (1876), p. 85 e sgg.; M. AMARI, *Sull'ordinamento della Repubblica Siciliana del 1282*, in *Sesto Centenario del Vespro*, Palermo, 1882, pp. 17-31; I. SANESI, *Giovanni da Procida e il Vespro Siciliano*, in *Rivista Storica Italiana*, VII (1890), pp. 489-519; O. CARTELLIERI, *Peter von Aragon und die Sizilianische Vesper*, Heidelberg, 1904, specialmente il c. 7: *Die sizilianische Vesper*, e il c. 8: *Die Insel Sizilien nach dem Aufstande*, pp. 138-185; P. EGIDI, *La "Communitas Siciliae" del 1282*, in *Annuario della R. Università di Messina*, 1914-15, pp. XIII-LXIV; E. DUPRÈ THESEIDER, *Alcuni aspetti della questione del Vespro*, in *Annuario dell'Università di Messina*, 1946-47; H. WIERUSZOWSKI, *Politische Verschwörungen und Bündnisse König Peters von Aragon gegen Karl von Anjou am Vorabend der sizilianischen Vesper*, in *Quell. und Forsch. aus italien. Archiven und Bibliotheken*, XXXVII (1957), pp. 136-191.

¹ M. AMARI, *La guerra del Vespro Siciliano*, cit., I, p. 261.

² A. DE STEFANO, *Federico III d'Aragona, re di Sicilia*, cit., p. 73.

³ B. CROCE, *Storia del Regno di Napoli*, Bari, 1953 (IV ed.), p. 11.

potere. Offriva valida occasione a ciò il fallimento della conquista del napoletano e della completa sconfitta angioina, obbiettivo originario e fondamentale del Vespro¹, e soprattutto le conseguenze di una guerriglia che non accennava a finire e che aveva logorato le energie del regno nei suoi centri di produzione e di traffico.

Nelle città portuali certi ambienti borghesi, più particolarmente colpiti nei loro interessi, avevano a volte manifestato intolleranza al perdurare di una situazione pericolosa per i rapporti commerciali all'interno e specie all'esterno dell'isola. Ma si era sempre trattato di generiche insofferenze e di vaghe aspirazioni alle quali era mancata la visione di un orizzonte politico che trascendesse « la cerchia delle mura cittadine » e, nell'interno delle singole città, gli stessi interessi di classe, e trasformasse il malcontento economico in un organico piano politico². « Egressa est a vobis omnis decor, et facti estis, o populares, et in ea insula habitantes, velut arietes », lamenta M. in una delle sue malinconiche considerazioni sulla triste realtà dell'isola, e aggiunge, quasi a dimostrazione della verità di quanto dice: « [...] nunc vero denigrata est [...] facies vestra, et non estis cogniti in plateis »³. Le parole del cronista sembrano rispecchiare infatti non tanto il giudizio, comune nel Medioevo, su una classe i cui elementi sono ritenuti quasi sempre « pusillanimes » e incapaci di ogni attività autonoma⁴, ma la trascurabile importanza di queste forze sociali, tagliate fuori dalla realtà di quegli anni, e la scarsa risonanza, nell'ambiente isolano e particolarmente cittadino, di tutto ciò che non coincideva con la volontà baronale.

¹ Cfr., fra gli altri, G. M. MONTI, *Il mezzogiorno d'Italia nel Medioevo*. *Studi Storici*, Bari, 1930, pp. 8-33.

² Questi limiti caratterizzeranno per parecchio tempo la storia delle città di Sicilia, e sono presenti — come osserva R. MOSCATTI, *Per una storia della Sicilia nell'età dei Martini*, cit., p. 74 — nelle richieste avanzate dalle varie *Universitates*, nel 1392, al re Martino. M. GAUDIOSO, *Natura giuridica delle autonomie cittadine*, cit., p. 68, dice che « la storia delle città siciliane, e fin nella stessa insurrezione del Vespro, non è che la storia del baronaggio ».

³ M.SP., II, c. 42, f. 212 (M.R.G., II, c. 46, p. 66).

⁴ M.SP., I, c. 106, f. 168v. (M.R.G., I, c. 108, p. 724).

Anche a Messina, del resto, dove la borghesia aveva raggiunto una certa ricchezza e maturità — proprio M. ci parla di parecchi borghesi che in questa città « habundant in pecunia atque mobilibus facultatibus »¹ — lo spirito pubblico era fiacco, e comunque tale da non poter sostenere un programma politico preordinato. Basti ricordare, per esempio, il moto popolare del 1342, minuziosamente riferito dal nostro cronista². Le ragioni di questo moto sono infatti facili a comprendersi. Il commercio isolano era stato considerevolmente danneggiato dalla continua guerra, e la riduzione poi, dell'area dei traffici, in seguito alla occupazione di Lipari e allo sbarco degli angioini nella piana di Milazzo³, tagliava definitivamente qualunque via di sbocco ai già striminziti affari messinesi la cui bilancia commerciale era da tempo largamente deficitaria. E quasi non bastassero le difficoltà derivanti da questo stato di cose e dalla sempre più minacciosa concorrenza catalana e genovese, venivano imposte, « in nobili civitate Messane », e a brevi intervalli l'una dall'altra, nuove gravanze « pro constructione galearum »⁴, e nel settembre 1342 anche la « cabella moliture »⁵, tale, sicuramente, da causare un rilevante aumento del costo della vita e da far precipitare la già precaria situazione economica di tutti gli strati popolari della città⁶.

Un mese dopo infatti scoppiava la rivolta organizzata dal giudice Giovanni Magna il quale riusciva, come esplicitamente riferisce M., d'accordo del resto con altre fonti, a organizzare un governo autonomo, comunale e borghese⁷. Dai nomi

¹ M.SP., I, c. 35, f. 110v. (M.SPP., I, c. 35, f. 178v.; M.R.G., I, c. 35, p. 577).

² M.SP., I, c. 25, ff. 103v.-104 (M.SPP., I, c. 25, ff. 165v.-168; M.R.G., I, c. 25, pp. 577-61).

³ Cfr. S. TRAMONTANA, *Una fonte trecentesca nel "De rebus siculis" di Tommaso Fazello e la battaglia di Lipari del 1339*, cit., pp. 236-240.

⁴ Dopo quella imposta il 14 nov. 1340 — I. CARINI, *I veneziani in Sicilia*, cit., p. 360 — il GIUNTA, *Aragonesi e catalani*, cit., p. 27, nota 46, ne ricorda un'altra per il 1342.

⁵ F. GIUNTA, *Aragonesi e catalani*, cit., p. 27.

⁶ Alla rivolta, dice infatti il nostro cronista — M.SP., I, c. 25, f. 104 (M.SPP., I, c. 25, f. 165v.; M.R.G., I, c. 25, p. 558) — partecipava « tota universaliter gens messanensium », e più sotto: « et sic tota civitas [...] unanimiter insurgerunt ». La stessa cosa dice il GALLO, *Gli annali della città di Messina*, cit., II, libr. IV, p. 201.

⁷ M.SP., I, c. 25, f. 103 bis (M.SPP., I, c. 25, f. 166; M.R.G., I, c. 25, p. 558):

dei partecipanti, fornitici, alcuni da M., altri da varie fonti, da un documento dell'Archivio di Stato di Palermo consultato dal Giunta, e dal programma autonomistico e antibaronale¹, si desume in maniera chiara il carattere esclusivamente borghese di questo moto, confermato, del resto, dall'interesse catalano e genovese a reprimerlo², e soprattutto il desiderio di questa classe di porre ormai fine a una lunga, dispendiosa e inutile guerra che aveva sconvolto le attività commerciali dell'isola e aveva tolto ai messinesi il naturale sbocco dei loro traffici che non potevano non gravitare verso il Mezzogiorno continentale³.

« et accedentes ad castrum sancti Salvatoris eum subiecerunt, castellano existente ibidem expulso, et alio pro eis ordinato. Et constitutis per ipsos straticoto et novis iudicibus, Curia ipsa pro eis regebatur [...]; quod dominium dutavit inter eos fere spacio dierum XV et plus ».

¹ Il nostro cronista nei passi sopra citati, ricorda, oltre il giudice Giovanni Magna, Falcone de' Falconi, singolare figura di borghese che riusciva a fuggire in Calabria, da dove, dopo aver appreso la notizia della crudele uccisione dei propri figli e della moglie rimasti in Messina — ANONIMO, *Chronicon siculum*, cit., c. 115 e 116, pp. 264-67 — ritornava in Sicilia desideroso di vendetta: lo troviamo infatti, assieme alle truppe angioine, in Milazzo, come risulta da un doc. del gennaio 1345 citato da V. EPIFANIO, *Gli angioini di Napoli e la Sicilia dall'inizio del Regno di Giovanna I alla pace di Catania*, cit., p. 110.

I. LA LUMIA, *Storie Siciliane*, cit., II, p. 72, ricorda « un Vitale Aloisio, un Ranieri Nigrino e un tal Francesco Romeo, tutti nomi borghesi ». Nel doc. riportato dal GIUNTA, *Aragonesi e catalani*, cit., p. 26, nota 42, figurano: Gualtieri de Marchisana, milite; Giacomo de Avito, milite; Niccolò de Pifano, notaio; Raimondo Romeo, milite; Niccolò Biscala, milite.

² È nota, e vi abbiamo accennato nel c. precedente, la inconciliabile inimicizia fra i catalani e i genovesi che si contendevano il monopolio del commercio isolano. La affermazione di un governo borghese a Messina avrebbe potenziato la classe commerciale di quella città, e, ovviamente, danneggiato gli affari tanto dei catalani che dei genovesi. Ci sembra quindi non privo di significato il passo di M. relativo alla attiva partecipazione di navi catalane e genovesi per la repressione del moto: M.SP., I, c. 25, f. 103 bis (M.SPP., I, c. 25, f. 167; M.R.G., I, c. 25, p. 559).

Simile interpretazione dà P. PIERI, *La storia di Messina nello sviluppo della sua vita comunale*, cit., pp. 141-43.

³ Numerosi sono i docc. che ci parlano della necessità della classe commerciale messinese, di mantenere strette relazioni d'affari col Mezzogiorno peninsulare, e specie con la Calabria. Ad alcune di queste relazioni accenna P. PIERI, *La storia di Messina nello sviluppo della sua vita comunale*, cit., p. 151 e 154. Lo stesso M. VILLANI, *Cronica*, cit., II, libr. IX, c. 11, p. 288, dice che « se quella città [Messina, cioè] perdesse l'aiuto e lo foraggio della vittuaglia che traeva di Calabria, era in pericolo di fame », e ci appare oltremodo significativo il privilegio della regina Giovanna col quale — C. GIARDINA, *Capitoli e privilegi di Messina*, cit., p. 116-121, doc. XLI — concedeva ai messinesi, il 18 maggio 1363, la più ampia libertà di commerci e stabiliva che dalla riviera calabrese compresa tra S. Eufemia e Reggio non si estraessero vettovaglie se non per Messina. Ma si veda, su queste relazioni commerciali fra

Tuttavia dalla necessità dei rivoltosi di chiedere aiuto all'elemento palizziano, unico modo del resto, per difendersi dal baronaggio catalano, e dallo sviluppo ulteriore degli avvenimenti che ci mostrano, all'interno stesso del moto, il prevalere della fazione dei Palizzi e il ripristino, quindi, del potere baronale¹, non è difficile dedurre, anche per Messina, e ce lo suggerisce il rapido snaturarsi dell'originario significato della rivolta, la estrema debolezza della borghesia, incapace di sostenersi con le sole sue forze e, quel che è più grave, costretta a legarsi, a divenire mero strumento delle fazioni nobiliari².

Certo il problema delle organizzazioni cittadine medievali in Sicilia, e specie quello del rapporto fra le diverse classi all'interno delle *Universitates*, e di queste con i ceti più propriamente terrieri, rurali e baronali, è ancora lontano dalla soluzione. Oggetto di indagini, e con intendimenti diversi, ma più specificamente giuridici, il comune siciliano nel Medioevo attende ancora una monografia che ne metta in luce la peculiare natura. Mancano infatti, specie per il nostro periodo, studi che chiariscano il vero significato della vita cittadina e che integrino e completino le frammentarie ricerche, peraltro utili e spesso più esatte di quanto non si creda, del Gregorio e della storiografia ottocentesca.

Queste indagini tuttavia, e i contributi particolari della più recente storiografia, sebbene limitati a questo o quel periodo, a questo o quel centro, ci permettono di individuare fin dal Vespro, se non la struttura fondamentale e la complessa attività economico giuridica e politica in cui si risolvevano e da cui avevano origine le lotte dei diversi ceti sociali, certamente i lineamenti più caratteristici degli organismi cittadini. In tutte le città

Messina e la Calabria, E. PONTIERI, *Ricerche sulla crisi della Monarchia siciliana nel sec. XIII*, Napoli, 1958 (III ed.), pp. 44-45, 182-85 e *passim*.

¹ M.SP., I, c. 25, ff. 103v-104 (M.SPP., I, c. 25, ff. 165v-168; M.R.G., I, c. 25, pp. 557-61).

² P. PIERI, *La storia di Messina nello sviluppo della sua vita comunale*, cit., p. 149, 156-57, 160-61; N. RODOLICO, *Il municipalismo nella storiografia siciliana*, cit., p. 59; G. ROMANO, *Messina nel Vespro siciliano e nelle relazioni siculo-angioine dei secoli XIII e XIV fino all'anno 1375*, in *Atti della R. Accademia Peloritana*, XIV (1899).

troviamo infatti, nel sec. XIV — ad eccezione di Messina, governata dallo stratigoto, rappresentante del potere sovrano e nominato direttamente dalla Corona¹ — il *bajulo*, chiamato in seguito *Praetor* a Palermo e *Patritius* a Catania², i giudici e i giurati, eletti di anno in anno, e ovunque con le medesime modalità, e naturalmente approvati dal re³.

Queste cariche cittadine costituivano « un unico organismo, il cosiddetto magistrato, al quale in complesso venivano indirizzati gli ordini regi, e al quale spettava la rappresentanza della città e il potere di banno », e da cui dipendevano tutte le magistrature minori, di natura prevalentemente fiscale, quali il portulano, il maestro razionale, il maestro sciurtere, gli acatapani e simili⁴. Ma con tutto ciò alle classi cittadine era mancata, e per giunta in un ambiente politicamente favorevole allo sviluppo autonomistico e in certo qual modo reso adatto dall'orientamento generale della Monarchia, e ne abbiamo in parte visto il perché, la forza e forse anche la volontà, senza dubbio la capacità, cioè la coscienza, di sottrarsi al baronaggio⁵.

I reiterati divieti ai baroni di interessarsi delle elezioni nelle *Universitates*, di partecipare, sotto qualsiasi titolo, ai consigli municipali, e di coprire alcuna delle magistrature cittadine erano

¹ C. A. GARUFI, *Sulla curia stratigoziale di Messina nel tempo normanno-svevo*, in *Arch. Stor. Mess.*, V (1904), pp. 1-43.

² R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia*, cit., libr. IV, c. 3, p. 311; V. CORDARO CLARENZA, *Osservazioni sopra la storia di Catania*, cit., II, c. 6, sez. II, art. 244, p. 154.

³ Sul metodo di elezione degli ufficiali cittadini i pareri sono ancora alquanto discordi per la estrema deficienza di documenti in tal senso. Si veda, comunque, R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia*, cit., libr., IV, c. 2, pp. 302-303 e c. 3, pp. 313-316; M. AMARI, *La guerra del Vespro Siciliano*, cit., I, pp. 17-18, nota 1; V. CORDARO CLARENZA, *Osservazioni sopra la storia di Catania*, cit., II, sez. II, art. 249, pp. 159-161; G. ROSSI, *I mss. della Biblioteca Comunale di Palermo*, cit., I, pp. 260-61; R. ZENO, *Un capitolo di re Martino sull'acatapania catanese*, in *Arch. Stor. Sic. Or.*, VI (1909), p. 283; G. LA MANTIA, *Sui più antichi capitoli della città di Palermo*, cit., p. 414, nota 3; G. COSENTINO, *Codice diplomatico di Federico III d'Aragona, re di Sicilia*, cit., p. 198, nota 1; M. GAUDIOSO, *Natura giuridica delle autonomie cittadine*, cit., pp. 151-52 e *passim*.

⁴ M. GAUDIOSO, *Natura giuridica delle autonomie cittadine*, cit., pp. 207-208.

⁵ *Ibid.*, pp. 34-35, si accenna alla mancanza di maturità giuridica nelle città, le quali, nel darsi le consuetudini « non avevano spesso coscienza di ciò che compivano ».

metodicamente falliti¹, e con essi il programma di Federico II d'Aragona di costituire « dei comuni demaniali un corpo separato e distinto da quello dei nobili »². E ciò non tanto per la effettiva forza della classe feudale o per la intrinseca debolezza della Monarchia, immune ancora, del resto, nei primi anni del regno aragonese, da quelle crepe che saranno visibili solo più tardi, quanto per la disposizione dei cittadini, chiamata « popular deferenza e docilità » dal La Lumia³, a prestarsi alle mene della classe baronale, alla quale in definitiva erano legati per interessi e mentalità.

Privi di comuni moventi economici e di omogenei ideali politici, avidi di ricchezza e più ancora dell'apparenza della ricchezza e desiderosi soprattutto di distinguersi e vivere « more nobilium », i borghesi siciliani, pur di soddisfare le piccole ambizioni di un privilegio, di una carica, a volte di un parentato, si profondevano in adulazioni e inchini, si affidavano al patrocinio dei nobili, aderivano alle *fazioni* dei signori. E que-

¹ F. TESTA, *Capitula Regni Siciliae*, cit., I, c. 57 di re Federico, p. 75. Simile divieto veniva ancora ripetuto nel 1321: M. DE VIO, *Felicitas urbis Panormitanae privilegia*, cit., p. 80: « ex quorundam relatione fide dignorum nostra nuper Serenitas intellexit, quod vos ad consilia et negotia universitatis dictate civitatis Panormi milites civitatis ejusdem invitatis et consultatis, et in ipsis interesse permissitis contra tenorem capitulorum per nostram Excellentiam in talibus editorum, quod siquidem nostrae non modicum displicet Majestati: eo praesertim, quod milites ipsi, non affectu commoditatis et boni regiminis universitatis, sed potius in contratrium contra bonum reipublicae se immiscent ad talia et moventur: unde zizaniae et dissensiones inter eos et alios cives saepius oriuntur ». Per la qual cosa, continua il doc., ordiniamo « quatenus ad negotia et consilia universitatis civitatis praedictae milites civitatis ejusdem nullo modo invitatis evocetis aut consultetis, nec ipsos aut eorum aliquos seu aliquem in praemissis vel praemissorum aliquo interesse seu immiscere aliquatenus permissitis: quinimmo eisdem militibus et cultibus eorum ex parte nostri culminis districtius injungatis, quod de negotiis civitatis praedictae se intrinittere nullatenus debeant, nec in ipsis, aut eorum aliquo nullatenus immiscere ». Ancora il DE VIO, loc. cit., riporta un doc. dal quale ricaviamo che le disposizioni del re il 22 giugno di quell'anno 1321, venivano tutte lette ed esposte in pubblico assieme ai nomi dei nobili ai quali era stato esplicitamente vietato di interessarsi « de negotiis universitatis ». I nomi indicati sono: Simon de Esculo, Nicolaus Pipitonus, Johannes Connerius, Tabeni de Scriba, Guido Filangerius, Guglielmus de Prodiviridi, Baptiste de Cosmerio, Johannes de Tragna, Riccardus de Tagliavia, Johannes Malletta, Antonius de Amato, Johannes de Calvellis, Nicolaus Tagliavia, Jacobus Mustatus, Johannes de Caltagirone, Fridericus Tagliavia, Andreas de Morea, Johannes de Bonagratia, Rogerius de Placia.

² R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia*, cit., libr. IV, c. 3, p. 316.

³ *Storie Siciliane*, cit., II, p. 89.

sti, i signori, anche quando apparentemente si astenevano dalle elezioni e dalle cariche pubbliche, « per mezzo di borghesi da loro dipendenti procuravano una superiore ingerenza nei fatti della università »¹. Nel 1339, per esempio, mentre si impediva ancora una volta ai baroni di immischiarsi alle faccende cittadine, ci si preoccupava di estendere quel divieto anche ai borghesi « cujuscumque conditionis et gradus » comunque legati alla feudalità².

Purtroppo, data la scarsità dei documenti, non sempre del resto sufficienti a chiarire questi fenomeni, più di costume che di vita politica vera e propria, e tipici ancora oggi di certe zone dell'isola, è più facile immaginare che individuare gli elementi di un siffatto processo i cui particolari non possono non rimanere oscuri. Forse la *Historia* di M., per la naturale predisposizione delle cronache a rispecchiare, meglio di qualunque altro documento, le recondite sfumature dei sentimenti, delle passioni, degli intrighi e delle azioni umane, avrebbe potuto fornirci indicazioni, darci suggerimenti, avrebbe potuto farci cogliere le fila di segreti legami, gli aspetti nascosti di un ambiente, le

¹ R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia*, cit., libr. IV, c. 3, p. 319 e c. 6, p. 343; I. LA LUMIA, *Storie Siciliane*, cit., II, pp. 88-89. Interessante, ma limitato solo a Catania, il saggio di M. GAUDIOSO, *Genesi ed aspetti della "Nobiltà civica" in Catania nel sec. XV*, in *Bollettino Storico Catanese*, VI (1941), in cui, specie nelle pp. 31-33, è messa in rilievo, anche se da un punto di vista esclusivamente giuridico, « l'eterna aspirazione » della borghesia catanese, « all'incivilimento, alla nobilitazione » e la mancanza completa in tutti i suoi componenti, di una coscienza di classe. « Gli esempi di conflitti non mancano — osserva l'autore — ma non è l'intera classe borghese che si agita, è solo il tentativo isolato di qualche ambizioso [...], e quando egli ha raggiunto il proprio intento, non si preoccupa del prossimo [...], quando è riuscito ad essere incluso in una *mastra* di candidati alle cariche civiche, è geloso che il suo prossimo possa ottenere altrettanto ».

Cfr. su ciò, anche se per periodi posteriori, ma sostanzialmente non diversi: E. PONTIERI, *Il tramonto del baronaggio siciliano*, Firenze, 1943, pp. 143-45 e R. ROMEO, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., pp. 26-30, 53 e *passim*.

² M. DE VIO, *Felicitas urbis Panormitanae privilegia*, cit., p. 152: « [...] quodque nullus miles vel burgensis cujuscumque conditionis et gradus habens robbam a comitibus militibus vel baronibus, habeat aliquod officium in eadem urbem juxta capitula recolendae memoriae domini genitoris nostri regis Friderici ». In un doc. del 6 marzo 1356, IX ind. — G. COSENTINO, *Codice diplomatico di Federico III d'Aragona, re di Sicilia*, cit., pp. 165-67, doc. CXC — è più esplicitamente indicato chi doveva ritenersi non idoneo a partecipare, per qualsiasi motivo, agli affari delle Università: « [...] non milites, non barones, non pheidatarios, non stipendiarios curie nostre, non familiares magnatum militum vel baronum ».

manifestazioni di un costume. Ma i particolari di quella narrazione, intercalati da brevi quanto ingenue osservazioni polemiche e da monotone invettive, ci lasciano solo intravedere la decomposizione politica e la desolazione morale nel suo insieme, il nucleo conclusivo di un processo, non le radici segrete di esso, che ne spiegherebbero invece il fondamento. I fatti concreti, i riferimenti precisi, le omertà, gli intrighi, i legami, restano così, nella cronaca, concetti generici e a volte vuoti, messi in ombra dalla prudenza del cronista che non osa essere più esplicito, non osa indicare luoghi e nomi: « Dicerem ad huc ampliora de proceribus quibusdam, sed taceo, quia salubrius est in occultis causis Procerum et Magnatum confiteri ignoranciam, quam periculosam assumere fortassis audaciam »¹.

La disposizione del 1339, alla quale abbiamo or ora accennato, appare già tuttavia un indubbio sintomo della generalizzazione di un fenomeno che non poteva non preoccupare la Monarchia, e che non doveva nemmeno lasciare indifferenti le *Universitates*. Se Federico III, infatti, si affannava a dare particolari istruzioni che garantissero lo svolgimento regolare delle elezioni, e le preservassero soprattutto dalle continue ingerenze feudali², le lagnanze dei centri demaniali si possono quasi tutte ricondurre, per questi anni, alla mancanza di garanzia e di libertà, appunto, nelle elezioni dei propri ufficiali e nella imposizione di questi ad esercitare le proprie funzioni.

Si lamentava Palermo per la precarietà e il disordine delle proprie magistrature « tam majoribus quam minoribus »³, e per

¹ M.SP., I, c. 124, f. 186v. (M.R.G., I, c. 126, p. 773). Si notino ancora le espressioni: M.SP., I, c. 112, f. 174v. (M.R.G., I, c. 114, p. 740): « aliqui vero baroni et proceres, qui in presenti opere esset incautum propriis nominibus appellari, quibus guerra presens de indigiis fecit magnates et opulentos [...] »; M.SP., I, c. 122, f. 184 (M.R.G., I, c. 124, p. 766): « et propter alia que in presenti opera scribere formidavi »; M.SP., II, senza numero di c., f. 206 (M.R.G., II, c. 32, p. 50): « contra quos [cioè i nobili] multa possem obicere, super quibus melius tacere cupio quam commissa describere »; e simili.

² M. GAUDIOSO, *Natura giuridica delle autonomie cittadine*, cit., p. 153.

Ancora nel 1366 Federico III era costretto a rinnovare tali divieti ai baroni: R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia*, cit., libr. V, c. 1, pp. 377-78.

³ F. G. SAVAGNONE, *Capitoli inediti della città di Palermo*, cit., p. 100: 28 ottobre 1348, II ind. Anche l'università di Caltagirone si lamentava, il 22 ottobre 1349, II ind., con re Ludovico — G. PARDI, *Un comune della Sicilia e le sue relazioni*

l'abitudine di affidare ad alcuni le cariche cittadine senza regolari elezioni⁴; Messina per il pericolo sempre incombente del dominio baronale⁵, e così Siracusa⁶, e Piazza⁷, e Polizzi⁸. E Manfredi Chiaromonte poteva impunemente obbligare i palermitani a pagare un mese di stipendio ad alcuni balestrieri genovesi a suo servizio⁹, e il diritto di gabella dovuto dal fratello Federico per l'acquisto di 5 *carratelli* di vino greco, 52 botti di vino latino, 6 di vino rosso e 10 salme di sale¹⁰, mentre da parte sua, Federico Chiaromonte, che faceva condannare a morte quattro cittadini per una falsa accusa di diffamazione contro la sua persona¹¹, poteva ottenere che alcuni suoi amici non venissero molestati per certi debiti « et si pri avintura alcuna executioni fussi facta [...] ki sianu ritractati et non aganu valori »¹².

A Messina invece i cittadini, scontenti dell'amministrazione di Enrico Rosso, « unanimiter omnes murmurare non cessabant » perché, dicevano, « postquam hic comes in civitate ipsa devenit, omnis fame perimus »¹⁰, mentre i mazzaresi, esasperati, tentavano inutilmente di ribellarsi ai Chiaromonte¹¹ che erano perfino riusciti ad impedire, in Girgenti, la normale riscossione delle decime spettanti al vescovo¹².

Naturalmente era questo delle tasse e delle imposizioni finanziarie il settore in cui le città dovevano sopportare la pressione

con i dominatori dell'isola sino al sec. XVIII, cit., pp. 69-71, doc. IV — per alcuni abusi dei propri ufficiali.

¹ F. G. SAVAGNONE, *Capitoli inediti della città di Palermo*, cit., p. 100: 28 ottobre 1348, II ind.

² C. GIARDINA, *Capitoli e privilegi di Messina*, cit., pp. 126-29, doc. XCIII (26 ott. 1367, VI ind.); cfr. M. GAUDIOSO, *Natura giuridica delle autonomie cittadine*, cit., p. 70.

³ V. LA MANTIA, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, cit., p. CXXXVI.

⁴ *Ibid.*, pp. CCLXXIX-CCLXXXI.

⁵ M.SP., I, c. 85, f. 155 (M.R.G., I, c. 85, p. 687).

⁶ R. STARRABBA, *Documenti relativi a un episodio delle guerre fra le fazioni latina e catalana ai tempi di Ludovico d'Aragona*, cit., p. 193.

⁷ *Ibid.*, p. 192.

⁸ G. COSENTINO, *Codice diplomatico di Federico III d'Aragona, re di Sicilia*, cit., pp. 453-54, doc. DCLX (4 maggio 1358, XI ind.).

⁹ E. LI GOTTI, *Volgare nostro siculo*, cit., pp. 88-91.

¹⁰ M.SP., I, c. 71, ff. 142-42v. (M.R.G., I, c. 71, pp. 657-58).

¹¹ M.SP., I, c. 124, ff. 186-86v. (M.R.G., I, c. 126, pp. 772-73).

¹² G. COSENTINO, *Codice diplomatico di Federico III d'Aragona, re di Sicilia*, cit., pp. 200-202, doc. CCXXVI (29 apr. 1356, IX ind.).

più ineguale e capricciosa, le gravezze più frequenti e più dannose. Così Manfredi Chiaromonte, dice M., « de opulento, factus est opulencior » e il popolo palermitano « de ditissimo, pauperior »¹, mentre gli Alagona, che avevano messo sulle mura e sulle porte della città le insegne della propria famiglia², e avevano costruito, con la continua usurpazione dei proventi regi, un palazzo « con una torre superba »³, avevano imposto « miseris civibus cataniensibus » persino una cabella « pro salma qualibet victualium proveniente ex satis eorum, que sata fuerunt cum lachrimis et labore »⁴. Ma se Blasco, « per far danari ed arricchirsi tosava la lana », come metaforicamente diceva il Gallo, Matteo Palizzi « voleva anche scorticare la pelle »⁵, e addossava il peso maggiore delle imposte sulla già dissanguata borghesia commerciale messinese, rovinandola del tutto⁶.

¹ M.SP., I, c. 51, f. 123 (M.SPP., I, c. 52, f. 198; M.R.G., I, c. 51, p. 609). G. E. DI BLASI, *Storia del Regno di Sicilia*, cit., II, libr. IX, c. 16, p. 564, dice: « i palermitani, nojati delle continove guerre civili che si facevano nell'isola e delle intollerabili tasse che erano obbligati di continuamente subire per mantenere il partito chiaromontano ».

Non diverso era il comportamento di Manfredi Chiaromonte in Lentini — M.SP., I, c. 109, f. 170 (M.R.G., I, c. 111, p. 727) — « ac eciam de angariis, quas erga jurisdictioni sue subjectos intulit atque fecit, a remotis gentibus, non sue dominationj connexis, pecuniam extorsit infideliter ». Gli agrigentini riuscivano in parte ad essere alleggeriti dalle esose imposte messe dai Chiaromonte « super tractis vel exituris », solo al tempo di re Martino: G. DI MARTINO, *Il sistema tributario degli aragonesi in Sicilia*, cit., p. 121.

² I. LA LUMIA, *Estratti di un processo per lite feudale del sec. XV concernenti gli ultimi anni del Regno di Federico III e la minorità della regina Maria*, cit., pp. 178-79: testimonianza di « Petrus de Castello, capitaneus clarissime civitatis Cathanie ».

³ *Ibid.*, pp. 133-35: testimonianza del « nobilis magister blasco scammacca phisicus », il quale precisava: « [...] fuerunt [gli Alagona] et erant rebelles contra sacram regiam majestatem facientes guerram contra eandem sacram regiam majestatem et occupantes loca regii demanii »; pp. 173-74: deposizione di Lino Lano, il quale a sua volta precisava che Artale d'Alagona « tenebat monasterium novelucis ipsumque ac etiam emit quoddam castrum et edificari fecit monasterium novelucis ipsumque ac etiam emit quoddam castrum et edificari fecit monasterium novelucis ipsumque dotavit etiam edificari fecit nesinam et turrin in qua morabatur; si de pecunia regii demanii egerit premissa dixit ne scire de vera causa sciencie sed credit et tenet quod redditibus regii demanii ex eo quia per officiales suos recipiebat redditus et proventus regii demanii pro certa parte vel de illis bonis regii demanii que ipse tenebat de causa sciencie dixit bene scire predicta [...] ».

⁴ M.SP., I, c. 126, f. 187v. (M.R.G., I, c. 128, p. 775). Cfr. pure: M.SP., I, c. 36, f. 111 (M.SPP., I, c. 36, f. 179v.; M.R.G., I, c. 36, p. 579); M.SP., II, c. 25, f. 204 (M.R.G., II, c. 28, p. 41); M.SP., II, c. 31, f. 207 (M.R.G., II, c. 35, p. 52).

⁵ *Gli annali della città di Messina*, cit., II, libr. IV, p. 214.

⁶ M.SP., I, c. 35, f. 110v. (M.SPP., I, c. 35, ff. 178v-179; M.R.G., I, c. 35,

Sostanzialmente questi abusi, e si potrebbe allungarne l'elenco all'infinito, sembrano quindi il risultato del pericoloso vuoto politico creato dalla debolezza della Monarchia e dall'ineliminabile rafforzamento dei baroni che avevano ormai acquistato, in un ambiente amorfo come quello cittadino, una posizione di rilievo, tale da consentire usurpazioni di diritti, violazioni di leggi, arbitri di ogni genere, e soprattutto una decisiva trasformazione giuridica delle magistrature nei vari centri demaniali. Compariva così, in una forma che potrebbe sembrare, e in realtà lo era, suggerita da esigenze contingenti, una magistratura nuova, che veniva chiamata *capitanìa di guerra con le cognizioni delle cause criminali*, a cui era sempre aggregato *l'ufficio della castellania del luogo*. Conferita esclusivamente a nobili, questa magistratura straordinaria racchiudeva nella stessa persona i supremi poteri giurisdizionali, politici e militari di un determinato luogo e, pur inserita nella gerarchia feudale della Corona, dal cui riconoscimento riceveva forma legale, solo nominalmente era ad essa sottoposta¹.

In realtà, dietro l'apparenza delle normali magistrature ancora esistenti, di alcune delle quali non si trova però più cenno nelle fonti², le città demaniali, di fatto incapaci di

pp. 577-78). Cfr. pure, per i danni a cui erano continuamente sottoposti i messinesi, M.SP., II, c. 55, ff. 221-221v. (M.R.G., II, c. 49, pp. 92-93). In una supplica al re Ludovico e alla regina Giovanna fatta il 26 apr. 1357, X ind., da Angelo Castagna, « canonicus dicte messane ecclesie », si legge appunto — G. TRAVALI, *I diplomi angioini dello Archivio di Stato di Palermo*, cit., pp. 38-40, doc. XXII — che « propter guerrarum discrimina et conditione malicie temporis multipliciter [...] que adeo invaluit in ipsa insula [...] proventus eiusdem insule adnichilati fuerunt ac eciam diminuiti ».

¹ Per il significato, le funzioni e i poteri di questa nuova magistratura cfr. R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia*, cit., libr. V, c. 2, pp. 378-79; *Id.*, *Dei reali Archivi di Sicilia. Memoria inedita pubblicata a cura di G. La Mantia*, Palermo, 1899, p. VIII; D. ORLANDO, *Il feudalesimo in Sicilia*, cit., pp. 185-87; I. LA LUMIA, *Storie Siciliane*, cit., II, pp. 185-87.

² G. COSENTINO, *Codice diplomatico di Federico III d'Aragona, re di Sicilia*, cit., trascrive numerosi docc. di nomina a questa carica, che sarebbe lungo elencare qui; ricordiamo solo che tutti quanti si riferiscono in genere ai più noti esponenti del baronaggio del tempo.

³ Sembra infatti scomparso, fino al tempo della venuta di re Martino, qualunque riferimento ai giustizieri: R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia*, cit., libr. V, c. 1, pp. 376-77. Lo stesso autore — *Dei reali Archivi di Sicilia*, cit., p. VIII — dice che i maestri razionali del Regno e in genere gli ufficiali addetti

opporsi alla volontà e ai poteri del *capitano*, erano ormai irrimediabilmente soggette all'esclusivo e arbitrario potere baronale. « Quid igitur habet Rex — si chiederà infatti scontentato il nostro cronista — si barones totum ejus Regnum et jurisdictionem acquirunt »¹, e, quel che appare più significativo, lo stesso re « attestava che, dopo che i grandi avevano occupato il dominio delle città, riusciano inutili i giustizieri delle provincie, e i maestri razionali, ed altri magistrati, e che non tornava a conto conferir questi uffici »².

*
**

Si costituiva così, nelle grandi come nelle piccole città dell'isola, quel potere politico che Francesco De Stefano chiama « larvata signoria di origine baronale »³. Definizione che, se esprime felicemente le condizioni di ambiente, economiche e politiche, che caratterizzano il periodo, indica un problema forse di difficile soluzione. Un tentativo di precisarne infatti gli aspetti fondamentali propone la identificazione di un processo i cui elementi, per la ben nota mancanza di documenti e per la ambiguità stessa dei poteri di questi *signori* all'interno delle città, solo in parte abbiamo potuto individuare. La lettura della *Historia* di M. ci ha infatti permesso di raccogliere alcune indicazioni, frammentarie e a volte imprecise per la natura stessa della fonte, ma particolarmente indicative.

La *signoria*, costretta a reggersi con « timore et severitate », appare a M., che ritiene la *tirannia* la peggior forma di governo⁴,

alla regia amministrazione economica dovevano pure essere scomparsi, e ciò glielo fa pensare la mancanza di qualsiasi documento, per quel periodo, relativo alla loro attività.

¹ M.SP., II, c. 37, f. 210 (M.R.G., II, c. 41, p. 59).

² R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia*, cit., libr. V, c. 1, p. 376. In una lettera del 29 febbraio 1356, IX ind. a Niccolò Abbate di Trapani — G. COSENTINO, *Codice diplomatico di Federico III d'Aragona, re di Sicilia*, cit., pp. 130-32, doc. CLIX — re Federico confessava che, a causa della guerra delle fazioni, era nell'impossibilità di provvedere al governo del suo regno, e quindi costretto ad affidarsi ai maggiori delle varie località.

³ F. DE STEFANO, *Storia della Sicilia dal sec. XI al XIX*, cit., p. 65.

⁴ M.SP., I, c. 60, f. 133.

« iniqua dominatio subditorum »¹, negatrice delle libertà cittadine² e soprattutto delle prerogative del re³. Si è già visto il significato del *capitano di guerra con la cognizione delle cause criminali*, magistratura straordinaria accanto alla quale continuavano ad esistere formalmente gli altri organi della città. E anche ora, accanto al *signore*, che assumeva appunto il titolo di capitano, o di rettore, o di governatore, o addirittura di Vicario, sembra continui a sopravvivere l'organizzazione cittadina nella sua originaria struttura. A Messina continuava infatti ad esistere lo *stratigoto*⁴, a Catania il *patrizio*⁵ e a Palermo il *pretore*⁶, e in tutte queste città, come altrove, continuavano ad essere presenti i giurati e i consigli civici, insomma tutti gli altri pubblici funzionari peculiari al governo cittadino⁷. Erano poi i rappresentanti di questo governo che sottoscrivevano, « una cum domino », le lettere al re⁸, il quale dirigeva spesso le sue

¹ M.SP., II, c. 14, f. 199 (M.R.G., II, c. 16, p. 26).

² Si consideri questo passo, veramente indicativo — M.SP., II, f. 189 (M.R.G., II, p. 1) — il *signore*, in questo caso Enrico Rosso, « immo in tantum ipsos [cioè i messinesi] dilaniabat, quod quasi frigore pressi, in proprios lares commorari satagebant, qui absque maris irruptione stabant naufragi, sine bello captivi, sine crimine exules, sine victoria victi ac dominati. Premebantur itaque injuriis per eorum stimulos undecumque, quapropter superfuso pavore, dissimulacione facta per eos, dolor augmentabatur, et timentes querulas voces emictere, ipsorum lacrimae pro contumacia accipiebantur. Quosdam vero, a quibus pecuniam extorquebant, ipsos in civitate ad lares, non tamquam proprios, sed conductos habitare permictebat. Alii vero suam juvenilem et tytapidem dominacionem timentes, in extremis Regni terminis aufugerunt ».

³ I signori — è detto appunto M.SP., II, c. 14, f. 199 (M.R.G., II, c. 16, p. 26) — « legem contra regem faciunt, preceptum regis rectum obedire negligunt ».

⁴ P. PIERI, *La storia di Messina nello sviluppo della sua vita comunale*, cit., p. 147.

⁵ V. CORDARO CLARENZA, *Osservazioni sopra la storia di Catania*, cit., II, c. 6, sez. II, art. 244, p. 154.

⁶ R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia*, cit., libr. IV, c. 3, p. 311.

⁷ Cfr. V. CORDARO CLARENZA, *Osservazioni sopra la storia di Catania*, cit., II, c. 6, sez. II, art. 246, pp. 156-59.

⁸ A. INVEGES, *La Cartagine siciliana*, cit., libr. II, c. 6, paragr. VII, pp. 265-66, riporta alcuni docc. in cui gli ufficiali di Palermo firmavano appunto le lettere inviate al re o ad altre città, assieme a Manfredi Chiaromonte. Per es., il 9 gennaio 1349, il pretore e i giudici di Palermo, « una cum magnifico et egregio domino manfrido de claromonte » — R. STARRABBA, *Documenti relativi a un episodio della guerra fra le fazioni latina e catalana ai tempi di Ludovico d'Aragona*, cit., p. 159 — invitavano Matteo Sclafani ad associarsi, con uomini ed armi, all'impresa contro i catalani asserragliati nella Rocca di Vicari. Nel 1396 le trattative di resa di Palermo a re Martino

cumulativamente ai magistrati civici e al *signore* quasi vedesse ormai solo nelle due cariche unite il potere cittadino¹.

Ben diversa, e lo si deduce da notizie fornite da M., doveva invece essere la realtà, se i giurati di Catania, ad esempio, avevano consegnato a Blasco d'Alagona, senza osare di aprirle, alcune lettere di re Ludovico dirette soltanto a loro « et non aliis officialibus », e si erano accontentati di siglare e rendere pubblica la risposta dettata dal *signore*², e quelli di Palermo avevano spontaneamente e pubblicamente subordinato qualunque loro funzione a quella di Manfredi Chiaromonte³. Fatti questi che indicano con sufficiente chiarezza una esistenza puramente formale delle magistrature cittadine: esse continuavano cioè ad esistere, a riunirsi e persino a deliberare, ma con una attività svuotata ormai di contenuto⁴. Tanto più che, quando non venivano personalmente assunte dallo stesso *signore*, come nel caso di Federico Chiaromonte che nel 1354 era pretore, capitano e giustiziere di Palermo⁵, queste cariche erano spesso affidate, senza regolari elezioni annuali, a persone fedeli e sicure. Così Matteo Palizzi aveva nominato Cristoforo Romano stratigoto di Messina⁶, ed

venivano firmate da Enrico Chiaromonte « una cum universitate dictae urbis »: L. BOGLINO, *L'ambasceria di Enrico Chiaromonte e di fra Paolo de' Lapi al re Martino ed alla regina Maria per la sottomissione alla regia ubbidienza delle città di Palermo e Monreale*, in *Arch. Stor. Sic.*, n.s., XV (1890), p. 169.

¹ M. GAUDIOSO, *Natura giuridica delle autonomie cittadine*, cit., p. 71.

² M.S.P., I, c. 52, ff. 124v.-125 (M.S.P.P., I, c. 53, ff. 200v.-201v.; M.R.G., I, c. 52, pp. 614-15). La lettera di re Ludovico — loc. cit. — ha infatti questa intitolazione: « Lodovicus Dei gracia Rex Sicilie, vobis juratis civitatis Catanie », mentre la risposta dei giurati — loc. cit. — inizia così: « Sacre Regie Majestati Jurati civitatis Catanie approbati fideles vestri terre osculum ante pedes [...] ».

³ Nel 1343, per es., gli ufficiali di Palermo scrivevano al re: « quod postquam Magnificus capitaneus de mandato et concientia vestra ab Urbe praedicta decessit causa veniendi ad vestram praesentiam, in eius absentia ab Urbe prefata plurima maleficia clandestina et nocturna sepiissime sunt commissa »: A. INVEGES, *La Cartagine siciliana*, cit., libr. II, c. 6, paragr. VII, p. 251. Sulla soggezione di Palermo a Manfredi Chiaromonte si veda anche M.S.P., I, c. 51, ff. 122v.-124v. (M.S.P.P., I, c. 52, ff. 197v.-200v.; M.R.G., I, c. 51, pp. 609-614).

⁴ M. GAUDIOSO, *Natura giuridica delle autonomie cittadine*, cit., p. 47, osserva che nelle città di Sicilia, in questo periodo, « alla libertà di eleggersi sindaci, nunzii e ambasciatori, o di radunarsi in consiglio, o di delegare uomini propri per tutti i bisogni, non corrisponde nell'attuazione pratica un'eguale libertà di movimenti ».

⁵ A. INVEGES, *La Cartagine siciliana*, cit., libr. II, c. 6, paragr. XIII, p. 309 e 311.

⁶ P. PIETRI, *La storia di Messina nello sviluppo della sua vita comunale*, cit., p. 146.

Enrico Rosso, nel 1353, aveva assegnato la stessa carica a Niccolò Cesareo¹, mentre Manfredi Chiaromonte aveva posto a capo di Castrogiovanni Giovenco Leto², e Blasco d'Alagona, che aveva affidato il supremo comando militare di Catania ad Orlando d'Aragona³, aveva nominato, egli stesso, « sicut consuetum erat », gli ufficiali della città⁴. La conseguenza più immediata veniva ad essere quindi l'impotenza degli organi cittadini ai quali mancava ormai qualsiasi mezzo per opporsi alla volontà e all'azione del *signore*. I consigli, è vero, si riunivano ancora, ma solo se convocati dal signore, e per conoscere cose che erano già state fatte: « omnia que fuerunt facta » dice appunto M.⁵

In effetti il cronista riferisce altri particolari da cui la partecipazione di questi organi comunali al governo della città potrebbe a prima vista apparire più larga e più concreta, ma in pratica si tratta sempre di semplici formalità. Se infatti non è facile precisare la natura e i poteri di quell'assemblea convocata in Catania nell'agosto 1356 nella quale Artale d'Alagona aveva stabilito « cum probis dicte civitatis civibus » di armare un esercito contro Enrico Rosso che arrecava gravi danni alle campagne catanesi⁶, si ha motivo di ritenere che i *probi viri* di Lentini, convocati « ad colloquium » da Manfredi Chiaromonte, siano non già esponenti delle magistrature cittadine, ma fedeli del *signore*, e con lui interessati a respingere i ripetuti assalti della fazione catalana e a impedire eventuali possibilità di rivolte all'interno.

Con questa interpretazione sembrano del resto coincide-

¹ E. G. DI BLASI, *Storia del Regno di Sicilia*, cit., II, libr. IX, c. 14, p. 544.

² M.S.P., I, c. 47, ff. 120-121 (M.S.P.P., I, c. 48, f. 193v.; M.R.G., I, c. 47, p. 603). Cfr. pure I. LA LUMIA, *Storie Siciliane*, cit., II, p. 151.

³ M.S.P., I, c. 36, f. 110v. (M.S.P.P., I, c. 36, f. 179; M.R.G., I, c. 36, p. 578). Cfr. pure G. E. DI BLASI, *Storia del Regno di Sicilia*, cit., II, libr. IX, c. 13, p. 536.

⁴ M.S.P., I, c. 35, f. 109 (M.S.P.P., I, c. 35, f. 176v.; M.R.G., I, c. 35, p. 574).

R. GREGORIO, *Dei reali Archivi di Sicilia*, cit., p. IX, dice appunto che, pur essendo esplicitamente sancito dalla costituzione che gli ufficiali regi, scelti tra quelli che riportavano il maggior numero di voti, dovevano essere confermati dalla Regia Corte, le cedole « mancavano nei Registri, giacché i magistrati dei Comuni non furono più colle legali forme eletti, o se eligevasi, nè liberi nè legittimi furono i squittini, nè più ricercossi la conferma ».

⁵ M.S.P., I, c. 35, f. 109 (M.S.P.P., I, c. 35, f. 176v.; M.R.G., I, c. 35, p. 574).

⁶ M.S.P., II, c. 2, f. 190 (M.R.G., II, c. 2, p. 4).

re anzitutto i provvedimenti di quell'assemblea che imponevano una lotta estranea alla maggior parte dei lentinesi e da essi osteggiata, e stabilivano che « in quolibet vico certos equites commemorandos ne sedicio aliqua posset oriri », e poi il giudizio stesso del cronista che vedeva appunto in quelle misure un chiaro segno di tirannia, tale comunque da non lasciare dubbi sulla libertà degli abitanti di quel centro, nessuno dei quali « ausus erat verbum emictere sive singultum »¹.

Se questi accenni però lasciano un margine di incertezza, ben più esplicito appare il significato di quel « generale colloquium » in cui, « convocatis universis civitatis hominibus », ci si limitava, specie in momenti particolarmente difficili, ad ascoltare le decisioni del *signore* che mirava, dopo averne cautamente tranquillizzato gli animi con paternalistici e biblici discorsi, a trascinare i cittadini in imprese che non potevano non risolversi ad esclusivo vantaggio degli interessi signorili².

D'altra parte, in appoggio a questa interpretazione, sappiamo che « officiales et certos alios de dicta civitate probos » si son vista annullare da Artale Alagona, che li aveva convocati solo « volens animum civium Cataniensium prescrutari », una unanime decisione di intavolare trattative di pace con i baroni della fazione latina perché contrastava con la volontà del *signore* che intendeva proseguire la lotta ad oltranza³. Quest'ultimo fatto in particolare — chiarito tra l'altro dallo stesso cronista che dice appunto: « et sic illorum virorum responsio fuit penitus annullata »⁴ — indica, e in modo certo, che gli organismi citta-

¹ M.S.P., I, c. 112, f. 174 (M.R.G., I, c. 114, p. 739).

² M.S.P., I, c. 106, ff. 168v-169 (M.R.G., I, c. 108, p. 724). Cfr. pure: M.S.P., I, c. 111, f. 172v. (M.R.G., I, c. 113, pp. 735-36); M.S.P., II, c. 46, f. 213v. (M.R.G., II, c. 50, p. 71). Ogni volta che descrive tali riunioni, M. dice che, « premissio silencio coram omnibus, [il signore] taliter est affatus » di fronte ad una assemblea che ascoltava interminabili discorsi che iniziavano sempre col tradizionale « o viri omnes », e proseguivano con agiografiche e adulatrici espressioni quali, per es., quelle adoperate da Manfredi Chiaromonte nel famoso discorso ai lentinesi durante le tristi giornate del 1355: M.S.P., I, c. 106, f. 169 (M.R.G., I, c. 108, p. 725): « [...] nonne me non tamquam capitaneum et rectorem terre hujus semper habuistis, sed tamquam collegam ymmo fratrem et patrem omnium universalem? nonne continue pro vestri defensione corpus meum multotiens in discrimine vite disposui? [...] ».

³ M.S.P., I, c. 126, ff. 188-188v. (M.R.G., I, c. 128, pp. 777-78).

⁴ *Ibid.*

dini non avevano più funzione alcuna e che i poteri del *signore* erano ormai assoluti. Cioè a Palermo, a Catania, a Messina, i Chiaromonte, gli Alagona, i Palizzi e poi i Rosso, erano gli arbitri della situazione, governavano, per dirla con M., « tamquam domini, aliquem non habentes superiorem »¹.

Appunto, « tamquam domini », e si capisce perché. I *signori* non osavano, e forse non lo avrebbero potuto, assumere direttamente « i poteri e gli attributi della sovranità »², ma preferivano esercitarli in nome del re, e così, « dietro il paravento dell'ufficio regio divenire » non soltanto padroni delle città, come vuole il Pieri³, ma di tutta l'isola, come dimostra del resto la costante azione politica di questo baronaggio, e alcuni anni più tardi la stessa esperienza dei *quattro Vicari*.

Nella *Historia* di M., così come nei pochi documenti coevi, non è mai usato il titolo di *signore*, ma quello di *capitaneus*, *rector*, *gubernator* e persino *vicarius*. *Rector regius* di Messina è detto infatti Enrico Rosso⁴, *gubernator* di Siragusa « pro parte regia » Orlando d'Aragona⁵, *vicarius* Federico Chiaromonte⁶ e Blasco d'Alagona⁷, *capitaneus* Manfredi Chiaromonte⁸, anzi « capitaneus » che « tamquam dominus in urbe Panormitana presi-

¹ M.S.P., I, c. 35, f. 110 (M.S.P.P., I, c. 35, f. 178; M.R.G., I, c. 35, p. 577). Cfr. pure, per es., M.S.P., I, c. 51, f. 124 (M.S.P.P., I, c. 52, f. 200; M.R.G., I, c. 51, p. 613): « et dicta panormitana urbs in dominio eorum totaliter fuit reversa ». Nella *Cronica di Sicilia per Epitome dall'a. 827 all'a. 1432 fin qui inedita*, in V. DI GIOVANNI, *Cronache siciliane dei secoli XIII, XIV, XV*, cit., p. 210, è detto che i Palizzi a Messina e i Chiaromonte a Palermo, si erano affrettati « ad insignorirsi » del potere. G. E. DI BLASI, *Storia del Regno di Sicilia*, cit., II, libr. IX, c. 13, p. 535, osserva che « comandavano in Palermo i due fratelli Chiaromonte, Manfredi e Federico, i quali erano nipoti di Matteo [...]. Costoro, oltre il dominio che avevano nella capitale, erano padroni di molti castelli e feudi attorno di essa ».

² M. GAUDIOSO, *Natura giuridica delle autonomie cittadine*, cit., p. 70. G. LA MANTIA, *Su i più antichi capitoli della città di Palermo dal sec. XII al XIV e su le condizioni della città medesima negli anni 1354 a 1392*, cit., p. 433, dice che « la prepotenza feudale non era giunta in Sicilia a tal segno da sopprimere il libero svolgimento di governo ed autonomia comunale, specie a Palermo, che non avrebbe tollerato simili eccessi, anco fra la generale depressione delle libertà municipali ».

³ P. PIERI, *La storia di Messina nello sviluppo della sua vita comunale*, cit., p. 151.

⁴ M.S.P., I, c. 123, f. 184v. (M.R.G., I, c. 125, p. 768).

⁵ M.S.P., I, c. 112, ff. 174-174v. (M.R.G., I, c. 115, p. 739).

⁶ A. INVEGES, *La Cartagine Siciliana*, cit., libr. II, c. 6, paragr. XIII, p. 306.

⁷ M.S.P., I, c. 41, f. 116v. (M.S.P.P., I, c. 42, f. 188; M.R.G., I, c. 41, p. 592).

⁸ A. INVEGES, *La Cartagine siciliana*, cit., libr. II, c. 6, paragr. VII, p. 265.

debat »¹. Cioè, nei più importanti feudatari sembra già preannunziarsi timida, impacciata, insomma carica di motivi variamente contraddittori, la preoccupazione non solo di legittimare nell'autorità regia la preminenza all'interno delle città, ma soprattutto — e sarà questa, per più secoli, la fisionomia del baronaggio siciliano — lo sforzo di apparire, nell'isola, i soli depositari di quella autorità. Ecco perché sarà costante in ognuno di essi, anche se padrone assoluto di una città, di un territorio, addirittura di mezza isola, la volontà e diremmo la necessità, di governare in nome del re, anzi di avere con sé il re, per impedire che altri, impegnato del resto nella stessa lotta, potesse fare altrettanto². Ecco perché il potente Manfredi Chiaromonte, perduto il controllo del giovane re, affidato alle cure di Blasco d'Alagona, sarà costretto a legittimare nella Monarchia angioina i suoi poteri e a inficiare quelli di *don Federico* « qui se Sicilie regem intitulat »³.

¹ M.SP., I, c. 51, f. 122v. (M.SPP., I, c. 52, f. 197v.; M.R.G., I, c. 51, p. 609).

² Cfr. per es., M.SP., I, c. 48, f. 121 (M.SPP., I, c. 49, f. 194v.; M.R.G., I, c. 48, p. 604); M.SP., I, c. 71, f. 142 (M.R.G., I, c. 71, p. 657); M.SP., I, c. 123, ff. 184v.-185v. (M.R.G., I, c. 125, pp. 767-771); M.SP., II, c. 16, f. 200 (M.R.G., II, c. 18, p. 29); M. VILLANI, *Cronica*, cit., II, libr. VI, c. 69, pp. 207-208.

Il nostro cronista, del resto, che riferisce, e in maniera esplicita, che era dovuta obbedienza al signore in quanto funzionario del re: « vobis in omnibus eram subditus et subjectus — dice Manfredi de Mohac a Simone Chiaromonte: M.SP., I, c. 67, f. 140v. (M.R.G., I, c. 67, pp. 652-53) — non tamen vobis talis subjectio sive obediencia tamquam comiti Symoni tribuebatur, sed tamquam Regio officiali, ob cuius auctoritatem mihi et omnibus aliis vobis mandare et injungere erat permissum; nunc vero postquam a sacra estis segregatus et expulsus Majestate, mandata vestra nullatenus exequi propono [...] ». Governare quindi in nome del re, anzi avere con sé il re, significava essere il più forte: « comes Matheus de Palicio — è detto: M.SP., I, c. 60, f. 132v. (M.SPP., I, c. 61, f. 214; M.R.G., I, c. 60, pp. 635-36) — cunctis quasi nostre partis Sculis dominatur, ista videlicet ratione quia Regem habet sub sue potestatis dominio, nihil aliud affectans, nisi vestram [del Chiaromonte] vestrorumque magnificentiam ad infima submergere ». E al Chiaromonte, se voleva capovolgere quella situazione, non restava che cercare di avere, in *suo possesso*, il re: « quod, si regem extra civitatem Messane habere possetis sub vestra custodia — è detto più sotto — omnes vestros conculcabit inimicos ». Ciò del resto è convalidato anche da quanto è detto nell'*Appendicula degli Annales Siculi*, in F. GIUNTA, *Cronache siciliane inedite della fine del Medioevo*, cit., p. 91, in cui appunto l'Anonimo autore riferisce che i diversi baroni si contendevano, e naturalmente non con mezzi pacifici, il diritto di tenere sotto la propria protezione, re Federico III: « et equitabat per Regnum, et certo tempore stabat Panormi cum illis de Claromonte, et alio tempore Cathanie cum illis de Alagona, et alio tempore cum comite Francisco de Vigintimiliis et alio cum domo de Peralta ».

M.SP., II, c. 46, f. 213v. (M.R.G., II, c. 50, p. 71). Cfr. pure M.SP., II, c.

In altri termini, come abbiamo già detto e come avremo modo di precisare più avanti, il controllo delle città non era per i baroni il fine di una politica, ma il mezzo per più ampie realizzazioni.

Arbitri quindi della situazione, questi baroni siciliani che « eo tunc occupatas tenebant civitates et terras demanii »¹, erano ormai in grado di portare alle ultime conseguenze la realizzazione dei loro interessi particolaristici. Si imponeva quindi, all'interno dei propri territori quotidianamente impegnati in inquitanti problemi economici, una politica che impedisse e anzi prevenisse le infiltrazioni esterne, gli improvvisi colpi di mano, i continui tranelli, le frequenti minacce, i ripetuti assalti degli altri baroni, ma che soprattutto tendesse a superare, all'esterno, la potenza di ogni altro *signore*.

Una politica insomma di parte, che doveva necessariamente risolversi in una disastrosa e interminabile guerra civile, tanto più pericolosa quanto più le fazioni avverse sarebbero state costrette a chiedere aiuto ai tradizionali pretendenti dell'isola: gli Aragona e gli Angiò.

I feudatari siciliani venivano così trascinati in una lotta senza quartiere che polarizzava le energie dell'isola attorno alle fazioni *latina* e *catalana*, nelle quali sostanzialmente si coagulavano gli interessi baronali.

Già queste fazioni, la cui fisionomia si era andata delineando

c. 44, f. 213 (M.R.G., II, c. 48, p. 70): « [...] qui in predicta civitate Panormi pro parte Regis Neapolis presidebat ». E infatti negli atti dei notai palermitani dal settembre 1355 all'agosto 1360 — come ricaviamo da G. TRAVALI, *I diplomi angioini dello Archivio di Stato di Palermo*, cit., p. XIII — l'intitolazione di Federico III è sostituita non da quella dei Chiaromonte, ma da quella dei reali angioini: « Regnantibus serenissimis dominis nostris domino Rege Ludovico et domina Regina Johanna dei gracia inclitis Jherusalem et Sicilie Rege et Regina etc. ».

¹ *Appendicula agli Annales Siculi*, cit., p. 91.

subito dopo il Vespro, avevano espresso, fin dal loro primo apparire, gli opposti sentimenti e i contrastanti interessi dei baroni propriamente siciliani e di quelli venuti nell'isola al seguito dei re d'Aragona. Solleciti i primi a conservare integre le conquiste del 1282, mal avevano infatti tollerato la presenza di questi stranieri, naturalmente attratti verso il paese d'origine e quindi disposti a favorirne, anche a discapito della stessa indipendenza isolana, la politica di espansione nel Mediterraneo; anzi, particolarmente stimolati dalla difesa e dall'attacco delle loro posizioni economiche e di potere, mal avevano sopportato la invadenza di questa « gente venuta d'oltremare a far da padrona »¹.

L'attrito però, fra queste fazioni, se aveva subito assunto il carattere di una lotta il cui solo fine appariva l'eliminazione di temibili rivali, era stato spesso, dalla azione moderatrice dei primi re aragonesi, contenuto entro limiti sufficienti a preservare da pericolosi turbamenti l'instabile equilibrio della Sicilia. E si era riusciti a superare momenti particolarmente difficili come quelli successivi al cosiddetto *tradimento* di re Giacomo, in cui *catalani* e *siciliani* avevano pur trovato un equilibrio nella incoronazione di Federico II², o come quelli determinati dai continui e a volte pericolosi sbarchi angioini. Si erano avuti anche in que-

¹ F. GIUNTA, *Aragonesi e catalani*, cit., p. 30. Cfr., per questo primo formarsi delle fazioni, V. CORDARO CLARENZA, *Osservazioni sopra la storia di Catania*, cit., II, c. 6, sez. I, art. 199, p. 105, e specialmente S. V. BOZZO, *Note storiche siciliane del sec. XIV*, cit., pp. 8-20, che dà un quadro generale degli interessi *latini* e *catalani*. Fra i cronisti ricordiamo RAMON MUNTANER, *Crónica*, cit., II, c. 76, pp. 31-32, in cui è riportato il discorso di re Pietro I tenuto in Messina nel 1283, col quale quel sovrano, prima di lasciare la Sicilia per battersi in duello, a Bordeaux, con Carlo d'Angiò, raccomandava appunto ai baroni indigeni e catalani, di superare le controversie ed evitare i dissidi.

Per le prime insofferenze dei baroni di Sicilia al nuovo governo catalano, e l'adesione di qualche feudatario, fin dai primi tempi del Vespro, agli angioini, cfr. M. AMARI, *La guerra del Vespro Siciliano*, cit., I, pp. 354-365; II, pp. 81-82; 250-51; 341; 378; 388; 429-30; 437. Per la formazione della *fazione catalana* nell'isola subito dopo il Vespro, cfr. G. FASOLI, *Problemi di Storia Medioevale siciliana*, in *Siculorum Gymnasium*, n.s., IV (1951) pp. 1-20. Ai vincoli che legavano questa feudalità straniera al paese d'origine accenna ancora la FASOLI, *L'unione della Sicilia all'Aragona*, cit., pp. 297-98.

² A. DE STEFANO, *Federico III d'Aragona re di Sicilia*, cit., pp. 65-72. Cfr. pure G. FASOLI, *L'unione della Sicilia all'Aragona*, cit., p. 298.

sti anni, è vero, violenti attriti e gravi perturbamenti culminati, per esempio, nella eliminazione di Palmerio Abbate e di Alaïmo da Lentini¹, o nell'esilio di Giovanni II Chiaromonte², ma la ancora sana struttura dello Stato e il perdurante spirito del Vespro avevano permesso ai singoli monarchi di ritardare l'esplosione violenta della guerra civile.

Dopo la morte di re Federico II, invece, e soprattutto dopo quella del duca Giovanni, in un ambiente in cui, come abbiamo visto, lo Stato era impotente e incapace di qualsiasi azione, e i catalani avevano già monopolizzato i feudi, i commerci, i privilegi e le cariche, insomma il governo dell'isola, queste fazioni assumevano un significato se non proprio diverso dal loro primo apparire, certamente tale da aggravare sempre più la frattura fra i *due baronaggi* irrimediabilmente travolti dalla violenza che si sprigionava dalla loro stessa convivenza e ne regolava ormai la vita.

Nella *Historia* di M., del resto, questa inconciliabile contrapposizione fra le due fazioni sembra messa bene in evidenza nella narrazione di tutti quegli episodi di violenza baronale di cui è particolarmente ricca la cronaca. Prevalgono, come è naturale, gli episodii in cui M. si limita a riferire con dovizia di particolari, pur nel rimpianto per la tranquillità ormai turbata e sconvolta, solo l'aspetto esterno di quelle quotidiane lotte, l'asprezza di quegli incontri, la furia forsennata di quegli attacchi, la perfidia di quelle congiure, di quei tradimenti, di quegli inganni, di quegli odii implacabili fra i baroni delle due fazioni.

Ma non mancano qua e là, pur nella esasperazione di certe sentimentali e appassionate polemiche, osservazioni, considerazioni, commenti dai quali è facile dedurre se non proprio il significato esatto di quelle fazioni, certamente numerosi elementi che, anche senza precisarsi, assumono spesso contorni meno confusi e ci permettono di definirne i limiti, sia pure in modo alquanto incerto. Da queste considerazioni infatti, mal-

¹ F. DI STEFANO, *Storia della Sicilia dal sec. XI al XIX*, cit., p. 33.

² S. V. BOZZO, *Note storiche siciliane del sec. XIV*, cit., p. 642.

grado una certa tendenza a mettere sempre e quasi istintivamente in primo piano la perfidia dei Chiaromonte e dei Palizzi, principali esponenti della fazione latina, nemica del re e dell'isola, e la bontà della causa di Blasco ed Artale d'Alagona, esponenti della fazione catalana, emerge costantemente il principio che regolava la vita della Sicilia in quegli anni, e che, sulla scorta appunto di M. è stato già messo in rilievo dalla Fasoli: dietro le fazioni si celavano solo privati ed egoistici interessi dei singoli baroni, ormai indifferenti alla prosperità generale dell'isola alla quale anteponevano la propria utilità, ed estranei a tutto ciò che non coincidesse con il loro esclusivo tornaconto¹. Giudizio questo che, espresso appunto da M., il quale non nasconde, come è noto, la sua aperta simpatia per Blasco ed Artale d'Alagona, e quindi per la condotta politica della fazione catalana, non solo ci convince ancora della obiettività del cronista, ma ci aiuta effettivamente a capire lo spirito di questo baronaggio siciliano — già privo, a pochi anni dal Vespro, di un ideale che si concretasse in qualcosa di diverso dai propri angusti interessi, fatti, come ben dice il Pontieri, « di grezzo egoismo e di vuota boria locale »² — e irrimediabilmente destinato, per i secoli futuri, a restare parzialmente tagliato fuori da efficaci contatti con la civiltà.

Rientrava del resto, un siffatto giudizio, nel processo logico degli avvenimenti e delle situazioni narrate dallo stesso M. e che

¹ G. FASOLI, *Cronache medievali di Sicilia*, cit., p. 53. Tale giudizio sulle fazioni latina e catalana emerge in modo chiaro da parecchi passi della nostra cronaca. Cfr. per es.: M.SP., I, c. 35, f. 110v. (M.SPP., I, c. 35, f. 178v.; M.RG., I, c. 35, p. 577); M.SP., I, c. 39, f. 114 (M.SPP., I, c. 39, f. 184; M.RG., I, c. 39, p. 587); M.SP., I, c. 48, f. 121 (M.SPP., I, c. 49, f. 194v.; M.RG., I, c. 48, p. 604); M.SP., I, c. 49, ff. 121-122v. (M.SPP., I, c. 50, ff. 195-197; M.RG., I, c. 49, pp. 605-608); M.SP., I, c. 50, f. 122v. (M.SPP., I, c. 51, ff. 197-197v.; M.RG., I, c. 50, pp. 608-609); M.SP., I, c. 51, f. 122v. (M.SPP., I, c. 52, f. 197v.; M.RG., I, c. 51, p. 609); M.SP., I, c. 57, f. 129v. (M.SPP., I, c. 58, f. 208v.; M.RG., I, c. 57, p. 627); M.SP., I, c. 77, f. 145 (M.RG., I, c. 77, p. 663); M.SP., I, c. 82, f. 150 (M.RG., I, c. 82, p. 675); M.SP., I, c. 82, f. 151 (M.RG., I, c. 82, p. 677); M.SP., I, c. 88, ff. 156v.-157 (M.RG., I, c. 88, pp. 691-92); M.SP., I, c. 111, f. 173 (M.RG., I, c. 113, p. 735); M.SP., I, c. 118, f. 182 (M.RG., I, c. 120, p. 672); M.SP., I, c. 119, f. 182v. (M.RG., I, c. 121, p. 763); M.SP., I, c. 119, ff. 182v.-183; M.SP., I, c. 126, f. 188v. (M.RG., I, c. 128, p. 778); M.SP., II, c. 1, f. 190 (M.RG., II, c. 1, p. 3; M.SP., II, c. 7, f. 192v. (M.RG., I, c. 8, p. 10); M.SP., II, c. 30, f. 206v. (M.RG., II, c. 34, pp. 51-52).

² E. PONTIERI, *Il tramonto del baronaggio siciliano*, cit., p. 22.

caratterizzavano, in quegli anni, la storia di Sicilia, e soprattutto nella convinzione, più volte espressa dal cronista, che i baroni isolani di qualsiasi fazione « ad nihil aliud vacant, nisi mane comedere, et terras in eorum proprios usus, et non eorum Regis comoditatibus applicare »¹. D'altra parte identica visione delle fazioni latina e catalana sembra emergere dalle altre fonti giunte fino a noi, tutte concordi nel ritenere appunto le fazioni espressioni di privati rancori e di personali interessi², e certamente tali da giustificare quanto, con sprezzante distacco, notava Matteo Villani. Per il cronista fiorentino infatti le due fazioni nient'altro erano che « maledette sette »³ divorate dal fuoco « della laida invidia »⁴: per esse adunque « tanto mortalmente crebbe il furore delle loro parti, che senza alcuna misericordia, come selvatiche fiere, ovunque s'abboccavano s'uccidevano, per aguati, per tradimenti, per furti di loro tenute continuo adoperavano il fuoco e il ferro »⁵.

Ma, con tutto ciò, in questo paese in dissolvimento, e in

¹ M.SP., II, c. 46, f. 213v. (M.RG., II, c. 50, p. 71). Giudizi simili sui nobili sono stati espressi, come abbiamo visto, qua e là nella *Historia*. Valga per tutti, accanto alla triste considerazione — M.SP., I, c. 44, f. 118v. (M.SPP., I, c. 45, f. 191; M.RG., I, c. 44, p. 599) — sulla « miserrima Sicilie insula » travagliata dalle continue lotte di fazione, la invettiva contro i baroni, ritenuti causa, con i loro egoismi e i loro odii, della distruzione materiale e morale dell'isola: M.SP., II, c. 63, f. 224 (M.RG., II, c. 77, p. 102): « venena igitur fellis, o barones siculi, evomite, discordiam virus excludite, purgetur mens vestra quam serpentinus livor infecerat, et amaritudo omnis, que intus insererat, fidelitatis dulcedine lineatur ».

² *Brevi Cronica de factis insule Sicilie (1257-1396)*, cit., p. 46; *Cronica Brevis*, in F. GIUNTA, *Cronache siciliane inedite dalla fine del Medioevo*, cit., p. 60; *Appendicula agli Annali Siculi*, cit., pp. 90-91; NICCOLÒ DA MARSALA, *Cronica*, cit., p. 108.

La stessa interpretazione, sebbene con diverse sfumature, delle fazioni siciliane in questi anni, troviamo in G.B. CARUSO, *Memorie storiche di quanto è accaduto in Sicilia dal tempo dei suoi primieri abitatori sino alla coronazione del re Vittorio Amedeo*, cit., III, parte II, libr. XIV, p. 148; F.M.E. VILLABIANCA, *Commentario storico o sia saggio critico sul punto di vassallaggi baronali e di dinominazioni ignobili di terre con che sono state conosciute altre volte le primarie città di detta isola che sono oggi del real demanio*, BIBL. COM. PAL., ms. Qq.E.93, ff. 3-3v.; S. V. Bozzo, *Storia siciliana di Anonimo Autore compilata in dialetto nel sec. XV*, cit., pp. XCI-XCVI.

Per il giudizio del La Lumia, cfr. R. MOSCATTI, *Per una storia della Sicilia nell'età dei Martini*, cit., p. 10.

³ M. VILLANI, *Cronica*, cit., II, libr. VI, c. 57, p. 204.

⁴ *Ibid.*, libr. I, c. 31, p. 20.

⁵ *Ibid.*, libr. II, c. 61, p. 80.

cui, come dirà il Guicciardini, ognuno si attaccava soltanto « al suo particolare », le fazioni — facendo leva sull'istintivo nazionalismo dei siciliani e su quella vaga aspirazione di giustizia che la legge non riusciva ad assicurare — sia pure sporadicamente, riuscivano ad incanalare le insofferenze di larga parte delle popolazioni verso la difesa di quelli che potevano magari sembrare gli interessi generali dell'isola, e non erano che gli interessi di questo o quel signore. Così, nel 1348, quell'ondata antiaragonese che aveva in pochi giorni restituito alla fazione latina tutti i centri tenuti già dai partigiani di Blasco d'Alagona non si era risolta nel rafforzamento dei poteri della Monarchia e quindi, come si era voluto far credere, nella difesa di quegli interessi generali usurpati dal baronaggio di origine catalana, ma, e lo lascia chiaramente intendere M., nella pura e semplice sostituzione di quelle persone e nella prevalenza del partito dei Palizzi e dei Chiaromonte in grado, finalmente, di controllare, a discapito di quello avverso, la maggior parte dell'isola¹. Non diversamente, del resto, di quanto sarebbe avvenuto alcuni anni dopo, quando l'Alagona, per fronteggiare la fazione latina, che aveva financo cercato negli angioini la soluzione delle sue pretese egemoniche², non solo aveva apertamente invocato l'aiuto di Pietro IV, ma aveva cercato di mascherare i propri interessi nel tentativo di far incoronare, in

¹ Quelli della fazione latina, per es. — M.SP., I, c. 33, f. 108v. (M.SPP., I, c. 33, f. 175; M.R.G., I, c. 33, p. 572) — « insurgerunt, non vocantes Regis nomen Ludovici predicti, sed dicentes viva Palici et Claramunti ».

Su questi fatti del 1348, che da alcuni sono stati interpretati come l'esplosione nazionalistica dei baroni indigeni contro le invasioni catalane, si veda, per es.: C. D. GALLO, *Gli annali della città di Messina*, cit., II, libr. IV, p. 213; G. B. CARUSO, *Memorie storiche etc.*, cit., III, parte II, libr. XV, pp. 163-65; G. E. DI BLASI, *Storia del Regno di Sicilia*, cit., II, libr. IX, c. 13, pp. 535-39; G. B. LA ROSA, *Memorie appartenenti a Palermo cavate da un libro manoscritto*, BIBL. COM. PAL., ms. Qq.C.71., f. non numerato, ma f. 1; F. M. E. VILLABIANCA, *Opuscoli palermitani*, BIBL. COM. PAL., ms. Qq.E.95, t. XXX, p. 61; *Memorie storiche di Sicilia*, cit., II, parte II, libr. IX, f. 3v.; I. LA LUMIA, *Storie Siciliane*, cit., II, pp. 100-104; V. EPIFANIO, *Riflessi di vita italiana e albori di fortuna angioina in Sicilia alla metà del Trecento*, cit., pp. 151-56, 159, 165-66; F. DE STEFANO, *Storia della Sicilia dal secolo XI al XIX*, cit., pp. 61-62; F. GIUNTA, *Aragonesi e catalani nel Mediterraneo*, cit., pp. 29-31.

² F. GIUNTA, *Aragonesi e catalani*, cit., p. 33.

opposizione a re Ludovico, il piccolo figlio del duca Giovanni, ancora sotto la sua tutela¹.

Per il resto ci si trovava sempre, però, di fronte a un insanabile conflitto che coinvolgeva tutta quanta la popolazione di Sicilia e sospingeva i baroni e le facinorose clientele in una *butera infernal, che mai non resta*. M. si sofferma a lungo e minuziosamente su piccoli e grandi interessi che mettevano apunto nobili contro nobili nelle città, nei borghi, nelle campagne, e assiste turbato a quelle lotte, rese più feroci dai livori personali e dal gusto medesimo della violenza, che dilaniavano non solo la Sicilia nel suo insieme, ma i singoli centri, costretti a subire le vendette di quanti, passando con facilità da una fazione all'altra, si succedevano al potere². Si trattava quindi non già di una lotta politica all'interno di una sana compagine statale, ma di vere e proprie risse, il cui particolare significato è ancora M. a mettere in evidenza in quelle *paci* con le quali i singoli baroni, « in jacturam regis » e della Sicilia³, si impegnavano « a restituirsi reciprocamente i beni che aveano gli uni agli altri rapiti »⁴.

¹ *Ibid.*, p. 32, nota 60.

² Più che di una lotta di fazioni, si tratta appunto di una dissoluzione completa dell'isola, in cui ognuno, animato da livori personali e dal desiderio di accrescere la propria potenza, cercava di sopraffare, con ogni mezzo, gli altri: « et sic Sicilie insule — dirà il cronista, M.SP., I, c. 122, f. 184 (M.R.G., I, c. 124, p. 766) — ab omnibus est dilaniata ». Ma, per le continue lotte fra i vari baroni, e i non infrequenti passaggi delle popolazioni da un signore all'altro, si veda, per es.: M.SP., I, c. 72, f. 142v. (M.R.G., I, c. 72, p. 658); M.SP., I, c. 74, f. 143v. (M.R.G., I, c. 74, pp. 659-660); M.SP., I, c. 76, ff. 144v-145 (M.R.G., I, c. 76, pp. 662-63); M.SP., I, c. 81, ff. 149-150 (M.R.G., I, c. 81, pp. 672-74); M.SP., I, c. 82, f. 150 (M.R.G., I, c. 82, pp. 674-75); M.SP., I, c. 91, ff. 160-160v. (M.R.G., I, c. 91, pp. 701-702); M.SP., I, c. 112, ff. 173v-175 (M.R.G., I, c. 114, pp. 737-741); M.SP., I, c. 123, ff. 185v-186 (M.R.G., I, c. 125, pp. 770-71); M.SP., I, c. 126, ff. 187-88 (M.R.G., I, c. 128, pp. 774-77); M.SP., II, c. 2, ff. 190-190v. (M.R.G., II, c. 2, pp. 4-5); M.SP., II, c. 4, ff. 191-191v. (M.R.G., II, c. 5, pp. 7-8); M.SP., II, c. 5, f. 192 (M.R.G., II, c. 6, pp. 8-9); M.SP., II, c. 20, f. 201v. (M.R.G., II, c. 23, p. 34); M.SP., II, senza numero di c., ff. 205v-206 (M.R.G., II, c. 32, pp. 49-50); M.SP., II, c. 31, f. 207 (M.R.G., II, c. 35, p. 52); M.SP., II, c. 53, f. 219v. (M.R.G., II, c. 57, p. 89); M.SP., II, c. 64, ff. 224-224v. (M.R.G., II, c. 68, p. 103).

³ M.SP., I, c. 44, f. 118v. (M.SPP., I, c. 45, f. 191; M.R.G., I, c. 44, p. 598).

⁴ R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia*, cit., libr. V, c. 1, p. 371. Sul significato di queste *paci* stipulate tra baroni, « come se il re non esistesse », cfr. M. GAUDIOSO, *Natura giuridica delle autonomie cittadine*, cit., pp. 81-82.

Tra le numerose *paci* riferite da M. ricordiamo: quella tra i Palizzi e Blasco

E naturalmente ciascuna delle fazioni cercava di addossare agli intrighi e ai maneggi dell'altra con le potenze straniere la responsabilità di quelle lotte, la colpa di quella situazione, dovuta invece alle cose stesse dell'isola, al suo clima, alla sua geografia, alla sua struttura agraria e sociale, alla mentalità e immobilità dei suoi abitanti, e soprattutto al prepotere di un baronaggio senza scrupoli e senza ideali, desideroso solo di svuotare lo stato e disfarsi della sua incomoda vigilanza. A meno di un secolo dal Vespro, nessuno era più in grado, quindi, di opporsi con efficacia alle pretese straniere: altra via non restava all'isola che dissolversi in un organismo statale più grande.

INDICE DEI LUOGHI

- Aci 182n., 204n., 209, 214, 231n., 237n., 259n.
 Adernò 218, 245n.
 Adrano 13.
 Agira 124n., 230n.
 Agrigento (Girgenti) 112n., 212n., 216, 248, 250n., 251n., 252, 265, 283, 287n., 301.
 Aidone 49n., 280.
 Alcamo 253n.
 Alcantara 213n.
 Alghero 174.
 Alpi 148.
 Anagni 173n.
 Apollina (Pollina) 22n., 23n.
 Appennini 148n.
 Aragona 23, 172n., 173n., 175, 176n., 177n., 185n., 186, 262.
 Armenia 255.
 Asaro 245n., 247.
 Atene 110n., 123n., 143n., 171n., 197n., 199n., 203n., 262n.
 Augusta (Agosta) 17, 123n., 182n., 228, 232-33, 252n.
 Avignone 122n., 174, 182n., 198, 276n.
 Avola 181n.
 Baida 212n.
 Barcellona 26, 32, 204n., 255n., 260., 261, 262n.
 Barletta 177n.
 Barrafranca 184n., 249n.
 Bavuso 140n.
 Beviere 217
 Bilicio 22n., 23n.
 Boemia 189
 Bologna 136
 Bosforo 262
 Bordeaux 312n.
 Bronte 13
 Brucato 265n.
 Buccheri 228, 233, 245n.
 Burgetto 213n.
 Caccamo 117n., 253.
 Calabria 28n., 29n., 38, 40, 145n., 161n., 181n., 198, 201, 208n., 210, 211, 295n., 296n.
 Calascibetta 252n.
 Calatabiano 210
 Calatafimi 182n., 232n.
 Caller 262n.
 Caltabellotta 162, 187n., 188, 213n.
 Caltagirone 196n., 247, 283, 301n.
 Caltanissetta 21n., 25n., 59, 65n., 66, 76n., 248.
 Caltavuturo 249.
 Camastra 234n.
 Cammarata 257n., 288n.
 Capizzi 222n.
 Capo Bruzzano 197n.
 Capua 201
 Caronia 22n., 23n.
 Cartagine 147, 148n.
 Casalnuovo 184n.
 Castelluccio 22n., 23n.
 Castelvetro 280n.
 Castiglia 159n., 173n., 175n.
 Castiglione 210.
 Castrogiovanni 22n., 23n., 252n., 281, 289n., 307.
 Castrobuono 22n., 23n.
 Castronuovo 257n.
 Catalogna 28n., 29n., 83, 161n., 171, 173n., 224, 225n., 255n., 264.
 Catania 12, 16, 25, 27-29, 38, 40, 55-56, 61n., 66, 71-72, 78, 79n., 80n., 83, 96, 102, 104n., 105-106, 108n., 110n., 111n., 113, 121n., 122n., 123, 130n., 138n., 140, 149n., 176n., 181n., 185n., 187n., 197n., 200-202, 204, 210-221, 214, 216n., 217-220, 227-228, 230, 231n., 232, 234n., 237n., 244n., 248-251, 253-54, 262, 263n., 264, 266n., 272, 274n., 275n., 277, 283n., 285n., 295n., 297, 299n., 302n., 303-307, 309, 310n., 312n.
 Cefalù 56, 111n., 113n., 191n., 209, 213n., 214, 217, 232, 244n.
 Chadra 286n.
 Chincana 212n.
 Chissaro 281
 Ciabaka 288n.

d'Alagona dell'ottobre 1350: M.SP., I, c. 44, ff. 118-118v. (M.SPP., I, c. 45, ff. 190v.-191; M.R.G., I, c. 44, pp. 597-98); quella tra Artale d'Alagona e Manfredi Chiaromonte del 1356: M.SP., I, c. 121, f. 183v. (M.R.G., I, c. 123, p. 765); quella tra Enrico Rosso e Artale d'Alagona del 1357: M.SP., II, c. 14, ff. 198v.-199 (M.R.G., II, c. 16, p. 25).